



Casa di Cura  
**La Madonnina**

---

Gruppo San Donato

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE**

*Versione Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18.02.2020*



## Sommario

Glossario, definizioni ed abbreviazioni .....	5
0. Premessa.....	9
1. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO: STRUTTURA E METODOLOGIA IMPIEGATE .....	10
1.2 Il metodo di mappatura e misurazione del rischio .....	10
2. PRESIDI PREVENTIVI TRASVERSALI.....	13
2.1 Codice Etico e Principi Generali di Comportamento .....	13
2.2 Protocolli Generali Organizzativi di prevenzione .....	13
2.3 Flussi informativi e Schede di Evidenza.....	15
A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	16
A.1. Premessa .....	16
A.2. Reati rilevanti.....	17
A.3. Attività sensibili.....	20
A.4. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione .....	21
A.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione .....	31
B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 <i>BIS</i> DEL DECRETO) .....	33
B.1. Reati applicabili .....	33
B.2. Attività sensibili .....	34
B.3. Principi generali e protocolli specifici di prevenzione.....	35
C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 24-TER DEL DECRETO E ART 10 L. 146/2006).....	39
C.1. Reati applicabili .....	39
C.2. Attività sensibili .....	40
C.3. Principi generali e protocolli specifici di prevenzione.....	40
D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25- <i>BIS</i> E 25- <i>BIS.1</i> DEL DECRETO).....	42
D.1. Reati applicabili .....	42
E. REATI SOCIETARI (ART. 25- <i>TER</i> DEL DECRETO) .....	45
E.1. Reati applicabili.....	45
E.2. Attività sensibili .....	46
E.3. Protocolli specifici di prevenzione .....	47



F. CORRUZIONE TRA PRIVATI (INCLUSO TRA I REATI SOCIETARI ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO) ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, "COMPARAGGIO" (Artt. 170, 171, 172 R.D. n. 1265/1934) E CONTRAVVEZIONE DI CUI ALL'ART. 123 D.L.VO 219/2006.....	51
F.1. Reati rilevanti .....	51
F.2. Attività sensibili.....	52
F.3. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione .....	52
F.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione .....	55
G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO) .....	56
G.1. Reati applicabili .....	56
G.2. Attività sensibili .....	56
G.3. Principi generali e protocolli specifici di comportamento .....	56
H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO).....	58
H.1 Reati applicabili .....	58
H.2. Attività sensibili .....	58
H.3. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione .....	58
H.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione .....	59
I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES DEL DECRETO) .....	60
I.1. Reati rilevanti .....	60
I.2. Attività sensibili.....	62
I.3. Protocolli specifici di prevenzione .....	62
L. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO) .....	63
L.1. Reati potenzialmente rilevanti .....	63
L.2. Attività sensibili .....	63
L.3. Protocolli generali di prevenzione.....	63
M. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO) .....	65
M.1. Reati applicabili.....	65
M.2. Attività sensibili .....	67
M.2.1. Premessa .....	67
M.2.2. Attività sensibili .....	68
M.3. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione.....	69
M.4. Tracciabilità e flussi informativi .....	73



M. 6. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione.....	74
N. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO) .....	76
N.1. Reati applicabili .....	76
N.2. Attività sensibili .....	76
N.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	77
N.4. Protocolli specifici per la prevenzione del reato di autoriciclaggio.....	78
O. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO) .....	82
O.1. Reati potenzialmente rilevanti .....	82
O.2. Attività sensibili .....	82
O.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	82
O.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione .....	83
P. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO) .....	84
P.1. Reato applicabile .....	84
P.2. Attività sensibili.....	84
P.3. Principi generali di prevenzione .....	84
Q. REATI AMBIENTALI (ART 25-UNDECIES DEL DECRETO) .....	87
Q.1. Reati applicabili .....	87
Q.2. Attività sensibili .....	88
Q.3. Principi generali di comportamento.....	89
Q.4. Protocolli specifici di prevenzione.....	90
Q5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione .....	91
R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO).....	92
R.1. Reati applicabili .....	92
R.2. Attività sensibili .....	92
R.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	92
S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI .....	93
S.1. Reati potenzialmente rilevanti .....	93
S.2. Attività sensibili.....	94
S.3. Protocolli generali di prevenzione .....	94



S.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione .....95

## Glossario, definizioni ed abbreviazioni

Si forniscono qui di seguito le definizioni dei principali termini utilizzati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Casa di Cura La Madonnina.

<b>Modello:</b>	il complesso dei principi e delle regole di comportamento e di controllo previsti nel presente documento, nonché di tutti quegli strumenti normativi, comunque denominati (procedure, istruzioni operative, protocolli, regolamenti <i>etc.</i> ), adottati dalla Casa di Cura La Madonnina al fine di dare adeguata attuazione al contenuto del presente documento di organizzazione e gestione dei rischi di reato e qui a vario titolo richiamati (c.d. “Strumenti di attuazione”).
<b>Decreto:</b>	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intitolato: “ <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i> ”
<b>Strumenti di attuazione:</b>	tutti gli strumenti di organizzazione, gestione e controllo dell’attività aziendale funzionali alla corretta attuazione del contenuto del presente documento - unitamente al quale costituiscono il Modello di CCLM - e qui a vario titolo richiamati (rilevano, ad esempio, procedure, istruzioni operative, regolamenti, ma anche il Codice Etico comportamentale, l’organigramma aziendale, il sistema di deleghe e procure <i>etc.</i> ).
<b>Attività sensibile:</b>	ogni processo dell’attività aziendale in relazione al quale si ritiene possibile la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.
<b>Presidi:</b>	l’insieme di procedure, istruzioni operative, regole e protocolli



formalizzati per l'esecuzione di operazioni e processi aziendali, che, in relazione allo svolgimento di determinati attività, attuano in maniera più analitica i principi di prevenzione e controllo previsti dal presente documento (principi da intendersi in ogni caso come direttamente precettivi nei confronti dei Destinatari).

**Linee guida**

**Confindustria:**

documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e aggiornato al marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

**Linee guida A.I.O.P.:**

documento-guida della Associazione Italiana Ospedalità Privata aggiornato al settembre 2014 (con integrazione operativa del luglio 2017) per la adozione del modello di organizzativo e gestionale di cui al Decreto.

**Codice etico:**

codice di comportamento adottato dalla Società.

**Destinatari:**

tutti i soggetti a cui è rivolto il Modello e più precisamente i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori, i Medici, i Dipendenti, i Collaboratori e i Consulenti che agiscono in nome, per conto o comunque nell'interesse o su incarico della Società.

**Organi sociali:**

Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale della Società.

**Soggetti apicali:**

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

**Soggetti subordinati:**

persone sottoposte, anche solo in via meramente fattuale, alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali.



- Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di una procura o di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- Dipendenti:** soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
- Medici:** il personale medico-sanitario che presta la propria attività presso la Società, sia dipendente, sia a titolo libero professionale.
- Collaboratori:** soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e per conto della stessa.
- Organismo di Vigilanza:** si intende l'Organismo che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ha il compito di vigilare sull'efficacia e corretta attuazione del Modello.



## ABBREVIAZIONI

Nel corso del presente documento, saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

<b>Società / Casa di Cura / La Madonnina / CCLM</b>	si intende la Casa di Cura La Madonnina S.p.A..
<b>OdV</b>	si intende l'Organismo di Vigilanza della società.
<b>CdA</b>	si intende il Consiglio di Amministrazione della società.
<b>AD</b>	si intende l'Amministratore Delegato.
<b>Soci</b>	si intendono i soci della CCLM.
<b>DS</b>	si intende il Direttore Sanitario
<b>CI</b>	si intende il Controllo Interno
<b>Decreto o D.Lgs. 231/01</b>	si intende il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, integrato con gli aggiornamenti sino ad oggi intervenuti.
<b>AIOP</b>	si intende l'Associazione Italiana Ospedalità Privata.
<b>SSR</b>	si intende il Servizio Sanitario Regionale.
<b>SSN</b>	si intende il Servizio Sanitario Nazionale.
<b>SDO</b>	si intende la scheda di dimissione ospedaliera.
<b>NOC</b>	si intendono i Nuclei Operativi di Controllo delle ATS.
<b>ATS</b>	si intende l'Agenzia di Tutela della Salute
<b>GSD</b>	si intende il Gruppo San Donato





## 0. Premessa

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) adottato dalla Casa di Cura la Madonnina S.p.A. (di seguito, “Società” o “Casa di Cura” o “CCLM”) ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Decreto 231”). Il Modello è inteso come l’insieme dei principi e delle norme deontologiche e delle regole operative adottate dalla CCLM in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (e successivi aggiornamenti legislativi).

Con l’adozione e il costante aggiornamento del Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in particolare, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto 231 rendendo più efficace il sistema dei controlli interni e di *corporate governance* già esistenti rispetto all’obiettivo di prevenire la commissione dei reati.

In generale, il Modello si inserisce nel complessivo progetto di diffusione di una cultura di impresa improntata alla onestà, alla eticità, alla legalità e al controllo, realizzata mediante una organizzazione aziendale coerente con questi principi. Infatti, il Modello costituisce un sistema integrato ed efficiente ispirato al rispetto e alla promozione della legalità, che coniuga la migliore qualità e correttezza nell’erogazione del servizio, con la massima sicurezza per i lavoratori e per tutti gli utenti della struttura sanitaria, con la protezione ambientale e con la massima trasparenza nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idonee a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione di illeciti penali per i quali anche la Casa di Cura potrebbe essere ritenuta responsabile, subendo conseguentemente le sanzioni punitive previste dal Decreto 231.

Nello specifico, in primo luogo, il Modello ha l’obiettivo di creare consapevolezza rispetto alle c.d. aree a rischio di realizzazione dei reati, presso tutti i soggetti che fanno parte della Società (amministratori, direttori, dipendenti, agenti) o che sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto. In secondo luogo, il Modello si basa sull’efficiente ed equilibrata organizzazione della attività di CCLM con riguardo alla corretta formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell’informazione societaria interna ed esterna.

La Parte Speciale è forgiata sui risultati del Documento di mappatura e autovalutazione dei rischi e formalizza, per ciascuna tipologia di reato-presupposto – illustrati seguendo pedissequamente la successione normativa del Decreto 231 (artt. 24 ss.) – i Presidi Preventivi, composti dai Principi generali di comportamento e dalle eventuali Regole specifiche di comportamento, nonché da eventuali Protocolli/Procedure di prevenzione.

Il Modello rappresenta un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 231/2001 e, in quanto tale, le eventuali successive modifiche strutturali sono demandate all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione.



## **1. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO: STRUTTURA E METODOLOGIA IMPIEGATE**

Al fine di consentire un'agile consultazione della parte speciale, pare opportuno illustrare la struttura portante e i contenuti in cui questa è suddivisa. La parte speciale del Modello è stata strutturata in sezioni corrispondenti alle categorie di reati-presupposto per cui l'ente può essere chiamato a rispondere, seguendo la scansione per reati dettata dal Decreto. Ciascuna sezione si compone di altre sub-sezioni che enunciano:

- (a) i reati applicabili, cioè i reati-presupposto che possono astrattamente assumere rilievo per la società;
- (b) le attività sensibili, cioè i processi aziendali e le aree operative che possono essere esposte al rischio di commissione di uno o più reati-presupposto;
- (c) i principi generali e i protocolli specifici di prevenzione, cioè il compendio normativo che la Società ha deciso di adottare al fine di a mitigare il rischio-reato;
- (d) gli strumenti di attuazione dei principi generali e dei protocolli specifici di prevenzione, cioè le procedure aziendali e le istruzioni operative che danno concretizzano i presidi preventivi in una specifica porzione di attività aziendale.

Corre l'obbligo di precisare che i principi generali e i protocolli specifici di prevenzione sono stati formulati in modo da trovare piena e immediata applicazione, anche nel caso in cui non siano previsti ulteriori strumenti di attuazione più specifici. Il loro contenuto è auto-sufficiente e di per sé valido a consentire il presidio preventivo dell'attività e il controllo di effettività.

### **1.2 Il metodo di mappatura e misurazione del rischio**

Ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 della Casa di Cura, si è proceduto alla preventiva attività di mappatura dei rischi, cioè alla individuazione delle aree e delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione di fatti illeciti – rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – e alla individuazione dei presidi preventivi già eventualmente vigenti. Lo stesso approccio è stato adottato in fase di aggiornamento del Modello, tenendo conto delle novità normative intervenute e delle modificazioni organizzative interne all'ente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso periodici processi di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk assessment e gap analysis*), ha identificato le Attività Sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi) nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.



Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili, e protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

Benché il rischio inerente ad alcune tipologie di reato sia stato valutato complessivamente basso (se non addirittura, in alcuni casi, del tutto irrilevante) si è comunque ritenuto di riportare nella presente Parte Speciale tutte le tipologie di reato per cui, astrattamente, può profilarsi una responsabilità dell'ente: ciò per ragioni di completezza e coerenza sistematica, nonché per adeguamento alle indicazioni delle Linee Guida AIOP, che prospettano, per il settore di riferimento, una generalizzata rilevanza di tutti i reati presupposto ricompresi nell'elenco di cui al D.lgs. n. 231/2001. Fermo restando, ovviamente, che la predisposizione dei presidi di prevenzione e di controllo sarà ovviamente proporzionata al grado di rischio risultante, per ciascuna Attività Sensibile e in relazione ai diversi reati-presupposto, dai documenti di *risk assessment* e *gap analysis*.

Al fine di chiarire le modalità operative che hanno condotto alla costruzione della parte speciale del Modello, pare opportuno dare conto dei principali passaggi che hanno reso possibile questa operazione. In primo luogo, sono state svolte le attività funzionali al processo di mappatura, tra cui:

(i) lo studio delle peculiarità organizzative del settore sanitario privato e della specifica attività di impresa svolta dalla CCLM;

(ii) l'analisi, tra l'altro, della seguente documentazione societaria:

- (a) statuto societario;
- (b) organigramma aziendale;
- (d) contratti professionali stipulati con il personale medico;
- (e) contratti di service del Gruppo GSD;
- (f) comunicazione trasmessa ai fornitori / collaboratori esterni
- (g) istruzioni operative e *policy* aziendali esistenti;
- (h) risultati di *audit* esterni.

(iii) l'elaborazione delle informazioni gestionali, economiche ed organizzative ottenute sulla base di interviste all'Amministratore Delegato, al Direttore Sanitario, ai responsabili delle principali funzioni, ad alcuni dipendenti (personale medico, infermieristico e amministrativistico) e ad alcuni professionisti medici frequentatori occasionali, in modo da inquadrare correttamente la prassi operativa concretamente seguita nello svolgimento delle diverse funzioni e attività aziendali



Nella valutazione del rischio si è proceduto a una verifica della compromissione in concreto dell'Ente rispetto alle attività sensibili, cioè – come detto – a quelle attività aziendali in cui è astrattamente possibile la commissione dei reati-presupposto.

La misurazione del livello di rischio è stata svolta sulla base dei seguenti quattro parametri:

(i) **STORIA GIUDIZIARIA** – la pregressa storia giudiziaria dell'ente, calcolata tenendo conto dei fatti illeciti già in passato accertati o anche solo oggetto di contestazione;

(ii) **FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ** – la frequenza nello svolgimento dell'attività sensibile, tenendo conto, in particolare, se l'Ente svolge attività sensibili:

- regolarmente: se l'attività sensibile è costante nell'ambito della normale operatività dell'Ente;

- periodicamente/occasionalmente: se l'attività non è costante, ma rappresenta comunque un'attività periodicamente o anche episodicamente realizzabile nell'ambito della normale gestione d'impresa;

- mai/eccezionalmente: se l'attività non è svolta dall'Ente (se non al di fuori del proprio oggetto sociale o comunque in casi eccezionali e non significativi ai fini della mappatura dei rischi);

(iii) **INTERESSE AL REATO** – il potenziale “interesse” dell'Ente, valutato nel concreto e complessivo contesto di svolgimento dell'attività d'impresa, alla realizzazione dell'illecito, tenuto conto anche di valutazioni di tipo empirico-criminologico svolte sulla base del contesto merceologico e ambientale nel quale le attività sensibili trovano concreta collocazione.

(iv) **PRESIDI** - la presenza di presidi preventivi/organizzativi (*job description*, codice etico, parte speciale del Modello già adottato, procedure formalizzate, istruzioni operative, ecc.) e loro potenziale idoneità a contenere il “rischio inerente” (calcolato tenendo conto dei primi tre parametri di giudizio) allo svolgimento dell'attività sensibile.

Nel corso dell'analisi, in via trasversale e in aggiunta ai parametri sopra segnalati, la valutazione del rischio ha tenuto in considerazione anche i profili di “effettività del precetto” e di “gravità delle conseguenze sanzionatorie”, valutati tenendo conto della dimensione criminologica del reato, della casistica giudiziaria e delle modalità di descrizione normativa del fatto tipico di reato (aspetti che condizionano l'applicazione in concreto).

In tal senso, con riferimento ad alcune ipotesi di reato astrattamente configurabili (in particolar modo: “associazione per delinquere” e “autoriciclaggio”), è stato ritenuto opportuno valorizzare le circostanze che – in concreto – ridimensionano notevolmente la plausibilità della commissione di quei reati nell'interesse dell'ente (es. ricovero di terroristi o di soggetti affiliati ad associazioni per delinquere di stampo mafioso; truffe ai danni dei pazienti o di assicurazioni).

L'esito di tale attività è stato raccolto nel Documento di mappatura e autovalutazione dei rischi da reato ex d.lgs. n. 231/2001.



## 2. PRESIDI PREVENTIVI TRASVERSALI

Al fine di garantire la massima diffusione delle regole preventive fondamentali del Modello a tutti i livelli di operatività dell'attività svolta dalla CCLM, si ritiene utile fissare alcuni presidi trasversali già in questa prima sezione della Parte Speciale del Modello. Tali presidi rappresentano il minimo comune denominatore a cui deve tendere qualsiasi processo aziendale e a cui tutti i soggetti sono tenuti a conformarsi. Questo accorgimento consente di raggiungere un buon livello di *compliance* anche nei settori in cui manca – provvisoriamente o permanentemente – una regolamentazione di dettaglio. Tale situazione non è infrequente e può verificarsi nel caso in cui il rischio-reato sia particolarmente mite o nelle more dell'aggiornamento del Modello, nel caso in cui emergano nuovi rischi reato, dovuti – per esempio – all'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto, alla modificazione dell'attività aziendale, o alla variazione della sua struttura. I principi di seguito elencati devono ritenersi automaticamente applicabili, senza necessità di ulteriore specificazione.

### 2.1 Codice Etico e Principi Generali di Comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito individuati, i principi enunciati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

### 2.2 Protocolli Generali Organizzativi di prevenzione

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, inoltre, trovano applicazione i protocolli di seguito indicati. Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano – anche in carenza di specifiche procedure sul punto – i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a trattare con tutte le controparti terze solo i soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001  
PARTE SPECIALE

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno deve essere coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello statuto, nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o le criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (*four eyes principle*);
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate e attuate linee guida a opera del Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile della Funzione:
  - ✓ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
  - ✓ informa tempestivamente l'OdV di qualunque criticità;
  - ✓ può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi ed alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari; GDPR
- l'OdV verifica che le procedure operative della Società che disciplinano le attività a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi ed alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'OdV stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.



## **2.3 Flussi informativi e Schede di Evidenza**

Allo scopo di assicurare l'efficace attuazione del Modello, un ruolo decisivo è svolto dal sistema di Flussi informativi attivati nei confronti dell'OdV, deputato – appunto – a tale controllo di effettività.

In particolare fermo restando quanto già previsto nella Parte generale del Modello in relazione alla disciplina dei flussi (periodici e *ad hoc*), l'OdV, nella prospettiva di garantire un monitoraggio costante in merito al rispetto dei principi di comportamento e all'attuazione dei protocolli previsti nella Parte Speciale, definisce tramite apposita istruzione operativa – per alcuni o per tutti i processi sensibili - un sistema flussi informativi basato sulla segnalazione periodica a carico dei Responsabili di Funzione.





## **A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

### **A.1. Premessa**

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. La Pubblica Amministrazione è, dunque, intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, amministrazioni sovranazionali, Authority, Camere di Commercio, Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il destinatario del comando si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può firmare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.





A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad es., dell'Unione Europea), Regione ATS, NOC, NAS, NOE, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad es. i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti dell'ufficio casse di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ATS (quando non sono considerati pubblici ufficiali), dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

La giurisprudenza penalistica ha peraltro chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata, compresi gli istituti sanitari accreditati con il SSN, può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico (in questo senso assumono la qualifica pubblicistica tutti i medici quando prestano la propria attività presso la Società).

## A.2. Reati rilevanti

I seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione sono astrattamente rilevanti a seguito dell'analisi svolta:

- **malversazione a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316-bis c.p., è costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316-ter c.p., è costituito dalla condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p., è costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo



taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 640-*bis* c.p., è costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640-*ter* c.p., è costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura, a sé o ad altri, un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p., è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o anche solo ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p., è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o anche solo ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319-*ter* c.p., è costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-*quater* c.p., è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p., è costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'art. 318 c.p., qualora l'autore, sia persona incaricata di pubblico servizio;
- ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano – oltre che nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio 'corrotti' (c.d. corruzione passiva) anche al soggetto privato



(‘corruttore’) che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio (c.d. corruzione attiva);

- **istigazione alla corruzione**, previsto dall’art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata;
- **concussione**, previsto dall’art. 317 c.p., punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a promettere o a dare indebitamente denaro o altra utilità a lui o ad un terzo;
- **corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsto dall’articolo 322-*bis* c.p. ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche ai pubblici ufficiali stranieri, compresi quelli degli enti e istituzioni europee.
- **traffico di influenze illecite**, previsto dall’art. 346-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale (a sé o ad altri), come prezzo della propria mediazione illecita, verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Sono puniti le condotte di chi indebitamente ha dato o promesso denaro o altro vantaggio patrimoniale.
- **comparaggio**, previsto dagli artt. 170, 171 e 172 R.D. n. 1265/1934, costituito dalla condotta del medico o del farmacista che ricevano per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa allo scopo di agevolare con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico. Parimenti è sanzionata la condotta di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista beni o altra utilità per le finalità appena indicate.
- contravvenzione di cui gli artt. 123 e 147 comma 5 D.L.vo 219/2006 che sanziona la condotta di chi, nel quadro dell’attività di informazione o presentazione di medicinali svolta presso medici o farmacisti offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata da medico o farmacista, nonché la condotta di medici o farmacisti che sollecitino o accettino tali incentivi (indebiti).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Costituisce precisa scelta di CCLM quella di introdurre nel catalogo dei reati considerati all’interno del presente documento, le contravvenzioni di cui agli artt. 170, 171 e 172 R.D. n. 1265/1934, nonché quella prodromica di cui all’art. 123 del D.Lvo 219/2006, sebbene si tratti di fattispecie incriminatrici non rientranti nell’elenco dei reati presupposto di cui al D.L.vo 231/2001. Scopo di tale scelta è quello di estendere i presidi di prevenzione e di controllo anche in relazione a tali condotte, che costituiscono comunque comportamenti che la



### A.3. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- gestione, coordinamento e controllo delle prestazioni erogate;
- gestione del processo di autorizzazione ed eventuale accreditamento (compresi provvedimenti, licenze, permessi, nulla osta, concessioni a soggetti pubblici, permessi di costruire, DIA etc);
- Gestione delle verifiche ispettive;
- Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza, nonché eventuali carte di credito/debito aziendale;
- Gestione del processo di sponsorizzazione
- Negoziazione e stipula dei contratti/Convenzioni/variazioni contratti attivi con la PA;
- Gestione delle attività di partecipazione a bandi e gare con la PA;
- Gestione delle richieste, sottoscrizione e rendicontazione di contratti per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici;
- Gestione del contenzioso, dei procedimenti sanzionatori amministrativi e dei procedimenti giudiziari;
- Gestione dei rapporti istituzionali (con esponenti degli enti pubblici territoriali e/o rappresentanti politici);
- Predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infra-annuali;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione degli acquisti di farmaci, protesi e device;
- Gestione degli acquisti di apparecchiatura elettromedicale;
- Gestione degli acquisti di beni non medicali;
- Gestione delle consulenze, prestazioni professionali e servizi;
- Attribuzione degli appalti e subappalti (servizi ed opere);
- Gestione del processo di selezione del personale;

---

Società condanna e si impegna a prevenire e a sanzionare anche sotto il profilo disciplinare, indipendentemente dalla loro strumentalizzazione a favore di terzi o della Società stessa.



- gestione del trattamento normativo ed economico del personale e remunerazione delle prestazioni;
- Gestione del processo di valutazione del personale;
- Gestione delle note spese;
- Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrari;
- Rapporti con i medici esterni;

#### **A.4. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione**

In relazione ai reati qui considerati, valgono i seguenti principi generali di comportamento:

- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto obbligo di mantenere la massima trasparenza e veridicità nelle comunicazioni alla Pubblica amministrazione di dati e/o informazioni relativi all'Ente e alla sua attività;
- rapporti con la Pubblica amministrazione in nome o per conto della CCLM da parte di consulenti esterni, anche al solo fine di richiesta di chiarimenti sulla normativa di settore, devono essere intrattenuti esclusivamente sulla base di specifici mandati contrattuali, che delimitino con chiarezza l'oggetto del mandato e prevedano specifiche clausole di eticità e il rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico;
- l'impiego delle risorse finanziarie eventualmente ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico è destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto. A tal fine, la richiesta di impiego di tali risorse sia sempre motivata dal soggetto richiedente in relazione alle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
- è predisposto, in funzione della durata dell'erogazione e con le modalità ritenute più opportune, un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- in caso di criticità o di dubbio circa il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ottenute, è data immediata comunicazione all'O.d.V.

È, inoltre, assolutamente vietato:

- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai membri della pubblica amministrazione italiana ed estera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- distribuire ai membri della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità



e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;

- influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio, il parere ovvero le risultanze delle attività svolte dai rappresentanti della pubblica amministrazione;
- versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme od altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la pubblica amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti.

Per ciò che concerne la disciplina di dettaglio, si dettano i seguenti presidi preventivi specifici per ogni attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con la PA, la gestione delle attività di partecipazione a bandi e gare con la PA, la gestione del processo di autorizzazione ed eventuale accreditamento, la gestione adempimenti amministrativi** (ad es. richiesta di autorizzazioni specifiche, notifiche, adempimenti inerenti l'amministrazione del personale, comunicazioni obbligatorie, adempimenti fiscali e tributari, ecc.) e **la gestione dei rapporti istituzionali**, i protocolli prevedono che:

- la gestione dei rapporti istituzionali e formali è riservata all'Amministratore o alle Direzioni (che hanno formalizzato un contratto con GSDSS con delega per i suddetti rapporti);
- il legale rappresentante, ovvero una persona da questi delegata con atto scritto e/o il Direttore amministrativo curano i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ATS, con le autorità ed i funzionari, comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche, nazionali o comunitarie, salvo che si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Direttore Sanitario;
- la persona delegata dal legale rappresentante, il Direttore operativo il Direttore sanitario sono tenuti ad informare, anche oralmente, in modo puntuale, dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni, da loro rispettivamente curata;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che impegnano la Società e che hanno come destinataria la PA, devono essere gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- il soggetto autorizzato identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il soggetto autorizzato accordi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura aventi come destinatario la PA;





- il soggetto autorizzato verifichi che la documentazione, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di concessioni, permessi, certificazioni, licenze ed autorizzazioni siano complete e veritiere;
- il soggetto autorizzato segnali all'OdV qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Al fine di garantire la pronta attuazione dei suddetti protocolli e di semplificare il controllo sul loro effettivo rispetto da parte delle funzioni responsabili e da parte dell'OdV, si riporta di seguito una tabella esemplificativa che compendia le tipologie di presidio adottate per questa fase e il loro contenuto, che funge anche da base per il controllo nel merito.

Tipologia dei presidi	Contenuto dei presidi / oggetto dei controlli
<b>Presidi organizzativi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• predisposizione di un sistema di deleghe formale;</li><li>• previsione di specifici livelli autorizzativi per la gestione dei rapporti.</li></ul>
<b>Segregazione delle funzioni coinvolte nel processo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• segregazione tra chi predispone la richiesta e chi la sottoscrive, nonché, ove possibile, tra quest'ultimo e chi effettua un ulteriore controllo sull'attività svolta;</li><li>• segregazione tra chi conduce le trattative con la p.a. e chi sottoscrive l'accordo.</li></ul>
<b>Flussi informativi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• obbligo di segnalazione di eventuali conflitti d'interesse (quali, a titolo esemplificativo, eventuali rapporti di parentela) con il funzionario di P.A. incaricato di rilasciare il provvedimento.</li></ul>
<b>Controlli interni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• svolgimento di controlli di secondo livello sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse.</li><li>• controlli ulteriori dell'eventuale superiore gerarchico.</li></ul>



Per le operazioni riguardanti la **gestione del credito anche nei confronti della PA** e la **gestione dei contenziosi**, i protocolli prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- sia effettuata l'identificazione dei soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro con la PA;
- con riferimento agli accordi transattivi con la PA, non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute dalla PA con riguardo ai solleciti di pagamento e negoziazioni per la stipula di accordi transattivi;
- sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- il Responsabile identificato informi l'OdV di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle verifiche ispettive da parte della PA**, i protocolli prevedono che:

- siano individuati specifici livelli autorizzativi nella gestione delle visite ispettive.
- sia assicurata la presenza di almeno due rappresentanti della società del corso delle verifiche ispettive;
- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino i rappresentanti aziendali autorizzati, i quali saranno, inoltre, tenuti, ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
- sia garantita la tracciabilità del processo di ispezione;
- sia istituito un flusso informativo tra il referente e l'amministratore delegato;





- i soggetti responsabili della verifica riportino all'OdV comunicazione relativa alla verifica ispettiva, indicando:
  - ✓ i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
  - ✓ la durata (inizio e fine) dell'ispezione;
  - ✓ l'oggetto della stessa;
  - ✓ l'esito della stessa;
  - ✓ l'eventuale verbale redatto dall'ente ispettivo;
  - ✓ l'elenco degli eventuali documenti consegnati;
  - ✓ eventuali criticità emerse;
- la documentazione sia conservata, a cura della Segreteria della Direzione Generale, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di finanziamenti agevolati o di altri finanziamenti pubblici**, i protocolli prevedono che:

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentate al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le risorse finanziarie ottenute come finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative ed al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste ed ottenute;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne attesti la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
- sia istituito un sistema di *reporting* tra il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, la Direzione che ha gestito i fondi e l'Amministratore Delegato, tale da consentire la verifica della coerenza tra l'impiego dei finanziamenti o contributi e le finalità per le quali gli stessi sono stati erogati;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il Responsabile identificato segnali all'OdV qualsiasi criticità possa riscontrarsi.



Per le operazioni riguardanti la gestione **del processo di selezione e valutazione del personale e degli altri collaboratori (sanitari e non sanitari)**, i protocolli prevedono che:

- le Funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica.
- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente;
- le richieste di assunzione siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- i candidati siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato ed esponenti della PA facendo sottoscrivere apposita dichiarazione;
- le valutazioni dei candidati che hanno dichiarato di avere rapporti diretti e indiretti con la PA o che proviene dalla PA siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura della Direzione del personale qualora il candidato abbia rapporti diretti o indiretti con la PA.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti** ed in particolare la **selezione dei fornitori di beni e servizi**, nonché in relazione alla gestione dei **rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento di beni e servizi**, (in particolare con società farmaceutiche, medicali e biomedicali) e la **gestione degli appalti**, premesso che sono stati sottoscritti accordi infra gruppo per la farmacoeconomia e l'approvvigionamento di tecnologie biomediche;

i protocolli prevedono che:

- è vietato favorire, nei processi d'acquisto, fornitori eventualmente indicati da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio in cambio di vantaggi per l'Istituzione sanitaria privata.
- l'intero *iter* debba uniformarsi costantemente a criteri di trasparenza e non discriminazione;
- l'*iter* autorizzativo debba essere definito in modo chiaro e debba essere differenziato tra acquisti di beni, affidamento di lavori e affidamento di servizi (ivi comprese le consulenze);
- tutta la documentazione inerente agli acquisti attesti la metodologia utilizzata e l'*iter* procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, l'oggetto, l'importo e le motivazioni sottese alla scelta del fornitore (salvo che il fornitore non sia già stato "qualificato" e sia dunque presente in un'apposita lista di fornitori qualificati);
- l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;



- nella scelta dei fornitori siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- sia vietato accettare la dazione o la promessa di dazione, direttamente o indirettamente, a medici e farmacisti denaro o altre utilità, premi, vantaggi pecuniari o in natura, per prescrivere o per far prescrivere farmaci, protesi o altri dispositivi medicali o biomedicali, protesi etc.;
- le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni o di servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o del servizio;
- il Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da tale soggetto;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni o servizi sia conservata, ad opera dei Responsabili delle Funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori e appaltatori siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico (comunicati loro o inseriti nel contratto secondo quanto previsto dalla Parte Generale) e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze professionali (anche sanitarie)**, i protocolli prevedono che:

- i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla Funzione aziendale richiedente;
- la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- le consulenze siano autorizzate e verificate dai Direttori/Responsabili di Funzione indicati nelle deleghe interne e nelle procedure aziendali, in modo che sia assicurata un'adeguata segregazione di funzioni;
- non vi sia identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza, chi ne valuta la corretta esecuzione e chi esegue il pagamento.
- l'incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso



pattuito e del contenuto della prestazione;

- ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, comunicati loro o inseriti nei contratti secondo quanto dalla Parte Generale, e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti;
- al termine dell'incarico rimanga sempre traccia scritta delle prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della consulenza, la Funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- i compensi dei consulenti trovino adeguata giustificazione nell'incarico conferito e siano congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- nessun pagamento a consulenti sia effettuato in contanti;
- non sia affidato ai consulenti qualsiasi incarico che non rientri nel contratto di consulenza.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, i protocolli prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- il Consiglio di Amministrazione stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'OdV;
- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti dei terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne sia data comunicazione all'OdV;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- siano vietati i flussi sia in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;



- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- siano chiaramente definite le modalità di impiego di eventuale liquidità della Società all'interno di specifiche linee guida aziendali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e il controllo delle note spese**, i protocolli prevedono che:

- l'unico soggetto titolato ad autorizzare le note spese ai soggetti richiedenti è l'AD o la Direzione Amministrativa/Operativa.
- in ogni caso il rimborso è autorizzato solo a fronte di presentazione di adeguata documentazione a giustificazione della spesa, opportunamente archiviata.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali** (per esempio automobili, computer portatili, telefoni cellulari, *etc.*) i protocolli prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario, attraverso richiesta dell'interessato, ovvero assegnazione, da parte dell'amministratore delegato;
- venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei benefit (beni strumentali quali Ipad, telefoni cellulari, ecc.) in caso di dimissioni/licenziamento.

Per le operazioni di **gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi**, i protocolli prevedono che:

- le concessioni di omaggi siano di modico valore e direttamente ed esclusivamente connesse all'attività aziendale;



- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- le operazioni siano dirette ad accrescere e a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Per le operazioni riguardanti la **negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con la PA, la gestione delle attività di partecipazione a bandi e gare con la PA, la gestione del processo di autorizzazione ed eventuale accreditamento, la gestione adempimenti amministrativi** (ad es. richiesta di autorizzazioni specifiche, notifiche, adempimenti inerenti l'amministrazione del personale, comunicazioni obbligatorie, adempimenti fiscali e tributari, ecc.) e la **gestione dei rapporti istituzionali**, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come destinataria la PA siano sempre preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritti secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle normative interne autorizzino preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinataria la PA;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle normative interne verifichino preventivamente che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società alla PA siano complete e veritiere;
- vengano effettuati specifici controlli sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione, in particolare in relazione alle modalità di erogazione delle prestazioni sanitari. A tale specifico riguardo siano garantiti, anche a campione, adeguati controlli sulla corretta e veritiera compilazione dei verbali, della cartella clinica e delle dimissioni;
- le somme ricevute a fronte delle prestazioni contrattuali rese alla PA siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.



Per le operazioni riguardanti la **gestione, coordinamento e controllo delle prestazioni ambulatoriali, dei ricoveri e della P.M.A.** (ad es. gestione del ricovero, delle cartelle cliniche, gestione dei farmaci, gestione delle protesi), i protocolli prevedono che:

- è proibito erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate o duplicare la fatturazione di una medesima prestazione, non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- sia sempre garantita la corretta redazione e conservazione delle cartelle cliniche;
- l'accesso all'applicativo software per la gestione delle cartelle cliniche e delle attività ambulatoriali sia sempre protetto da password e username personali e sia sempre tracciabile qualsiasi variazione dei dati e delle informazioni contenute a sistema;
- al fine di garantire che non vengano erogate prestazioni sanitarie non necessarie, siano istituiti controlli a campione anche sulla base di eventuali segnalazioni e anche rispetto alla congruità con le linee guida;
- sia verificata l'appropriatezza, la completezza e la congruenza del percorso clinico e delle cartelle cliniche;
- sia verificata, anche tramite verifiche a campione, l'appropriatezza, la completezza e la congruenza delle registrazioni dell'attività ambulatoriale (ad es. cartelle cliniche e referti per attività ambulatoriale) e quelle relative alla somministrazione di farmaci a pazienti ambulatoriali, nonché di presidi protesici;
- siano svolti specifici controlli per assicurare che la fatturazione di prestazioni sanitarie sia sempre supportata da documentazione probatoria l'erogazione del servizio;
- sia verificato un adeguato processo di autorizzazione alla somministrazione, alla gestione e all'inventario di farmaci e protesi.

## **A.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione anche attraverso le seguenti istruzioni operative formalizzate:

- AMM 001 Amministrazione ricoveri e accettazione amministrativa paziente;
- AMM 003 Amministrazione ricoveri gestione pratiche amministrative ed incassi;
- AMM 006 Gestione ufficio tecnico interno;
- DS 013 Gestione organizzativa poliambulatorio;
- DS 015 Modalità di accesso del personale medico e non medico;
- DS 019 Consegna documentazione sanitaria, copia cartella clinica, referti esami clinici





ambulatoriali;

- DS 047 Gestione attività chirurgia ambulatoriale\_Ambulatorio chirurgico 4° P;
- DS 058 Gestione del registro operatorio e del verbale operatorio informatizzato-OPR WEB;
- DS 063 Gestione Ufficio Farmaceutico Interno;
- DS 064 Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Centro PMA;
- IC 001 Approvvigionamento e manutenzione delle Tecnologie Biomediche;
- SPP 014 Disposizioni per l'approvvigionamento di sostanze chimiche;





## **B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)**

### **B.1. Reati applicabili**

I seguenti reati informatici sono astrattamente applicabili a seguito dell'analisi svolta

- **falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. 491 – *bis* c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale e ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'articolo 615 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 615 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615 – *quinques* c.p. e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617 – *quater* c.p. e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617 – *quinques* c.p. e che



sanziona la di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi;

- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-*ter* e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635 – *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635 *quinquies* c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635 *quater* c.p. qualora essa sia diretta a distruggere, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, previsto dall'art. 640-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## B.2. Attività sensibili

L'organizzazione interna della CCLM prevede ampia disponibilità di terminali informatici e telematici da parte sia del personale dipendente sia dei Medici consulenti. L'accesso dei singoli dipendenti ai sistemi informatici risulta protetto da password. È individuata la funzione di Responsabile del Sistema Informatico (responsabile CED).

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto:

- Utilizzo di una rete informatica interna protetta (sistemi con accesso ad account e profili utenti ai sistemi informatici aziendali);
- Utilizzo della rete informatica interna (intranet) e/o esterna;



- Acquisto e gestione dei sistemi hardware e software;
- gestione degli accessi logici e fisici ove risiedono le strutture IT;
- gestione della documentazione con valore probatorio (ad es. documenti elettronici firmati digitalmente);
- acquisizione, ricezione e utilizzo di opere e beni tutelati da diritti di proprietà intellettuale.

### **B.3. Principi generali e protocolli specifici di prevenzione**

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);
- divulgare, cedere o condividere con Personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria anche relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;
- connettersi, navigare, consultare siti web che siano da considerarsi illeciti (contrari alla morale, o in violazione della privacy, o che appoggino movimenti xenofobi, o violino le norme di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);
- installare propri software in particolare che potrebbero rallentare o bloccare il sistema aziendale;
- svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare, anche solo in astratto o in via potenziale, le fattispecie di reato di cui all'articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001;



- adottare le idonee misure tecniche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, volte a garantire la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili dei Pazienti, del Personale, dei Collaboratori e dei terzi in generale;
- astenersi dal rivelare a terzi, se non per motivi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni acquisite o di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività;
- utilizzare i beni aziendali in modo diligente, appropriato, giuridicamente corretto, e conforme all'interesse aziendale;
- utilizzare le risorse informatiche, i codici di accesso e le banche dati della Società e di qualunque terzo nel rispetto della normativa vigente, improntando la propria condotta a principi di correttezza e onestà;
- astenersi dal perpetrare accessi abusivi ai sistemi informatici protetti da misure di sicurezza, dal procurarsi illegalmente o diffondere codici di accesso ai sistemi informatici, e dal compiere azioni che possano danneggiare i sistemi informatici, propri e di terzi, e le informazioni, i dati e/o i programmi in essi contenuti
- assicurare la veridicità, trasparenza e completezza di tutte le informazioni gestite attraverso il sistema informatico aziendale, con particolare riguardo alla correttezza dei dati delle prestazioni erogate, inviati telematicamente agli enti della Pubblica Amministrazione.
- astenersi dal trasmettere dati e documenti aziendali a terzi senza effettiva necessità;
- astenersi dal prestare o cedere a terzi apparecchiature, ecc.;
- astenersi dal lasciare incustodito il proprio pc;
- eseguire il logout ogni volta che ci si allontana dal pc;
- utilizzare correttamente la posta elettronica aziendale per ragioni giustificate da esigenze di servizio.

Per le operazioni riguardanti **la gestione degli accessi logici**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (*user-id*) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti, per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza);
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;



- le applicazioni che consentono modifiche ai dati, ne tengano traccia;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dell'infrastruttura di rete**, i protocolli prevedono che:

- siano definite le responsabilità per la gestione delle reti;
- siano implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati nei supporti di archiviazione e in transito su rete pubblica;
- siano adottati meccanismi di segregazione e segmentazione delle reti;
- siano implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- sia regolamentata l'implementazione e la manutenzione delle reti telematiche mediante la definizione di responsabilità e modalità operative, di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di backup che prevedano la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati.

Per le operazioni riguardanti la **gestione hardware e software**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'*hardware* in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di *hardware*;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di *backup* che prevedano, per ogni ogni applicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei software in uso presso la Società, l'utilizzo di *software* formalmente autorizzato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- i *software* di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi



informativi siano configurati in maniera congruente alle disposizioni di legge, a cura dell'ufficio del Responsabile dei Sistemi informativi;

- sia vietato ad ogni operatore modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento, ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione dell'operatore finale.



## **C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 24-TER DEL DECRETO E ART 10 L. 146/2006)**

### **C.1. Reati applicabili**

I seguenti delitti di criminalità organizzata (e reati transnazionali) sono considerati teoricamente applicabili a seguito dell'analisi svolta:

- **associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
- **associazione di tipo mafioso anche straniera**, previsto dall'art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- **scambio elettorale politico-mafioso**, previsto dall'art. 416-ter e che punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità mafiose in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità; nonché chiunque promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
- **sequestro di persona a scopo di estorsione**, previsto dall'art. 630 c.p. e che punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**, previsto dall'art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (di cui all'art 73 del medesimo DPR), nonché chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione;





- **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (appartenenza ad associazioni di tipo mafioso), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.**

### **C.2. Attività sensibili**

I delitti di cui all'art. 24 *ter* del Decreto e di cui all'art. 10 L. 146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Dal momento che, tuttavia, il reato di associazione per delinquere è integrato *dall'accordo di tre o più persone per commettere più delitti*, il reato-presupposto di cui all'art. 416 c.p. può fungere da 'finestra normativa' attraverso la quale ampliare in maniera illimitata le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato dell'ente: qualunque reato, anche non previsto dal Decreto, può infatti astrattamente essere commesso con l'accordo di tre o più persone e/o avvalendosi del vincolo associativo.

Ciò premesso, non essendo possibile ricostruire una relazione astratta tra i delitti di cui all'art. 24 *ter* del Decreto e specifiche attività concretamente svolte dalla Società, qualsiasi attività può risultare "sensibile" rispetto alla fattispecie di criminalità organizzata, nella misura in cui nel suo svolgimento si integri un qualsiasi reato in forma associativa (cioè, appunto, con l'accordo di almeno tre persone). Nonostante il carattere trasversale di tale rischio-reato, pare opportuno segnalare come aree che necessitano di essere presidiate tutte le attività che comportano una interazione con parti terze. Tale situazione si può manifestare sia nell'ambito dell'erogazione del servizio sanitario, sia nella gestione delle funzioni c.d. di staff (ciclo passivo, HR, amministrazione etc.).

In particolare, si ritiene utile adottare presidi nelle seguenti aree, onde evitare contatti con soggetti coinvolti in associazioni criminose:

- lo svolgimento di attività medico-chirurgica (quale possibile attività di supporto a membri di associazioni criminali);
- la detenzione e l'utilizzo sanitario di sostanze stupefacenti;
- la selezione di partner commerciali e fornitori;
- l'attribuzione e la gestione degli appalti e dei consulenti;
- la selezione e assunzione del personale.

### **C.3. Principi generali e protocolli specifici di prevenzione**

Alla luce di quanto illustrato si ritiene che, per la prevenzione di detti reati, un'adeguata funzione preventiva debba essere svolta dai presidi di *corporate governance* già in essere, dai principi presenti nel Codice Etico nonché dai principi, dai protocolli specifici e dalle procedure operative previste da questa Parte Speciale al fine di impedire la commissione di ciascuno dei reati-presupposto previsti dal Decreto.





In particolare, devono intendersi qui richiamati i protocolli di prevenzione relativi alla gestione degli acquisti, all'affidamento di appalti e consulenze, ai rapporti istituzionali con la PA e con esponenti politici, alla selezione e assunzione del personale. Per quanto riguarda l'erogazione del servizio, la Società provvede alla identificazione certa del paziente al momento dell'accettazione, verificando la effettiva corrispondenza tra documenti identificativi esibiti e persona fisica presa in cura. I documenti di identità dei pazienti sono allegati alla cartella clinica e conservati secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa sanitaria.

Inoltre, i protocolli prevedono che:

- fermo quanto previsto dai protocolli relativi alla gestione degli acquisti, la selezione dei fornitori, la gestione degli appalti e la selezione del personale, sia previsto un limite quantitativo nell'attribuzione di appalti o contratti di fornitura, oltre il quale sia acquisita adeguata documentazione (anche mediante autocertificazione) che attesti l'assenza di collegamenti con associazioni criminali e per le persone fisiche, il casellario giudiziale o una relativa autocertificazione.



## **D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1 DEL DECRETO)**

### **D.1. Reati applicabili**

I seguenti delitti sono considerati astrattamente rilevanti a seguito dell'analisi svolta:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.** Previsto dall'art. 453 c.p. costituito dalla condotta di chi contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale all'interno dello Stato o fuori, ovvero di chi altera in qualsiasi modo monete genuine in modo tale da darne l'apparenza di un valore superiore. La norma punisce anche chi, anche se non in concorso nella alterazione o contraffazione, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione le monete contraffatte o alterate o, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- **alterazione di monete.** Previsto dall'art. 454 e costituito dalla condotta di chi modifica la moneta genuina, in qualunque modo, dalla raschiatura al trattamento chimico, determinandone la diminuzione del valore intrinseco. L'articolo inoltre prevede la punibilità delle medesime condotte di cui all'art 453 c.p., quando queste siano relative a monete scemate nel valore tramite alterazione, da part di soggetti non in concorso nell'alterazione ma ( nelle ipotesi di introduzione, detenzione, spendita e immissione nella circolazione) di concerto con l'alteratore o un intermediario, ovvero (nei casi di ricezione e acquisto) avendo rapporto con l'autore dell'alterazione o un intermediario e con la volontà specifica di immissione in circolazione;
- **spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.** Previsto dall'art. 455 c.p. e costituito dalla condotta di chi acquista o detiene monete contraffatte o alterate con lo scopo di metterle in circolazione, nonché la spendita o l'immissione in circolazione di queste senza il concerto di coloro che le hanno contraffatte;
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.** Previsto dall'art. 457 c.p. e costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.** Previsto dall'art. art. 459 c.p. e prevede che, le ipotesi di cui agli articoli 453, 455, 457, si applichino anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione;



- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**, previsto dall'art. 460 c.p. e costituito dalla condotta di chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta;
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**. Previsto dall'art. 461 c.p. e costituito dalla condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, inclusi anche ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati**. Previsto dall'art. 464 e costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è prevista una diminuzione della pena nelle ipotesi di buona fede;
- **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, previsto dall'art. 517 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni;
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**, previsto dall'art. 473 c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; nonché dalla condotta di chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
  - **Turbata libertà dell'industria o del commercio**, previsto dall'art. 513 c.p. e costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
  - **Illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
  - **Frodi contro le industrie nazionali**, previsto dall'art. 514 c.p. e costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;
  - **Frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,



consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**, previsto dall'art. 516 c.p. e costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, previsto dall'art. 517 c.p. e costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, previsto dall'art. 517-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra;
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**, previsto dall'art. 517-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; o di chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Avuto riguardo alla concreta attività delle istituzioni sanitarie private – anche sulla base delle Linee Guida Aiop - non si ritiene significativa l'esposizione a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente sezione, per questa ragione non vengono richiamati specifici protocolli di prevenzione.

In questo frangente ci si può limitare a richiamare l'attenzione dei dipendenti e collaboratori alla necessità di astenersi da comportamenti in conflitto con le norme richiamate, in particolare per quanto riguarda le attività che coinvolgono la gestione del flusso di cassa, la gestione del contante e delle carte di credito e i pagamenti in generale.



## **E. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)**

### **E.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto terzi;
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione di conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;



- **omessa comunicazione del conflitto di interessi**, previsto dall'art. 2629 bis c.c. e costituito dalla condotta dell'amministratore o componente del consiglio di gestione di una società con i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato TUF, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 9 o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c.;
- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione,
- **illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

## E.2. Attività sensibili

La Società, oltre alle attività sensibili già individuate al § A.3 (e ai relativi protocolli ivi enucleati: §§ A.4, A.5), ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto:

- predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infra-annuali;



- gestione dei rapporti con il Socio, il Revisore dei conti ed il Collegio Sindacale;
- conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali);
- predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione;
- gestione delle operazioni straordinarie (ad es. aumenti di capitale, conferimenti, finanziamenti, fusioni, acquisizioni ecc.);
- gestione del contenzioso.

### **E.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infra-annuali, di reporting packages e di eventuali prospetti informativi**, i protocolli prevedono che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- la contabilizzazione avvenga rigorosamente sulla base di principi contabili certificati;
- i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali forniscano alla Direzione Amministrativa/Controller le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione da parte dei soggetti addetti alla predisposizione dei documenti contabili all'Organismo di Vigilanza;
- la nota integrativa e/o la relazione accompagnatoria ai bilanci illustri chiaramente i criteri effettivamente utilizzati per la contabilizzazione delle voci di bilancio, soprattutto in





relazione ai dati valutativi (valori stimati, valori congetturati *etc.*), nonché in relazione alla specificazione dei principi e criteri contabili utilizzati per la contabilizzazione;

- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- qualora la gestione della presente attività o di parte di essa sia affidata in outsourcing, ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, comunicati loro o inseriti nei contratti secondo quanto dalla Parte Generale, e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Soci, il Revisore dei conti ed il Collegio Sindacale, la conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo e la predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del CdA**, i protocolli prevedono che:

- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e dal Revisore contabile, siano documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi alle operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o la società di revisione debbano esprimere un parere o formulare una relazione, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- siano specificati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico al Revisore dei conti;
- sia garantito al Revisore contabile, al Collegio Sindacale e i Soci il libero accesso alla contabilità aziendale e quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni straordinarie**, i protocolli prevedono che:

- la Funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'Amministratore Delegato verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.



Fermo restando quanto sopra specificato, al fine di consentire un maggiore controllo delle diverse fasi che afferiscono al bilancio societario, si ritiene utile compendiare l'apparato di presidi e controlli che operano con riferimento a questa macro-area. Nella tabella che segue sono specificate le singole sotto-fasi e i correlati presidi e controlli che ivi vengono in rilievo.

FASE DEL PROCESSO	PRESIDI E CONTROLLI DI FASE
<b>Trasmissione dei fatti di gestione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- tracciabilità della registrazione e della trasmissione dei dati;</li><li>- attestazione di completezza e veridicità delle informazioni trasmesse sulla base delle evidenze disponibili;</li></ul>
<b>Predisposizione delle scritture contabili</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica e validazione dei dati ricevuti;</li><li>- segregazione tra chi raccoglie i dati e chi li controlla/registra per quanto riguarda i dati che comportano il coinvolgimento di più unità aziendali;</li><li>- conservazione di copia dell'ultima versione dei dati ricevuti attraverso strumenti informativi (i.e. conservazione delle e-mail);</li><li>- determinazione del valore delle poste per mezzo di una procedura di calcolo nell'applicativo gestionale informatico, eventualmente integrando i dati con scritture manuali per importi determinati in base a informazioni fornite dalle altre funzioni aziendali;</li><li>- controllo degli esiti dei processi automatici di registrazione contabile e verifica della risoluzione di eventuali anomalie segnalate dal sistema informativo gestionale;</li><li>- interlocuzione intrattenuta con il responsabile dell'unità aziendale coinvolta in presenza di dubbi o incongruenze;</li><li>- sollecitazione ai responsabili dell'unità aziendale inadempienti o ritardatari;</li><li>- archiviazione e conservazione della documentazione di supporto alle scritture di assestamento.</li></ul>
<b>Elaborazione del bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- illustrazione puntuale della procedura e dei criteri di calcolo nella nota integrativa;</li></ul>



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001  
PARTE SPECIALE

	<ul style="list-style-type: none"><li>- verifica che, nei documenti accompagnatori del bilancio, venga riflessa ogni differenza significativa intervenuta nei saldi contabili di bilancio nel corso dell'esercizio rispetto a quelli dell'esercizio precedente;</li><li>- motivazione per iscritto nell'ambito della nota integrativa degli scostamenti delle principali poste a bilancio rispetto al periodo precedente;</li><li>- validazione della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni altro eventuale documento rilevante, al fine di garantire la correttezza, accuratezza e completezza delle attività.</li></ul>
<b>Revisione e trasmissione della bozza di bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- controllo di correttezza da parte di un consulente esterno;</li><li>- verifica ulteriore della Direzione sugli aggiornamenti apportati dai consulenti;</li><li>- flusso informativo tra Direzione e ad in presenza di incongruenze.</li></ul>
<b>Approvazione del progetto di bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- tracciabilità delle eventuali modifiche al progetto di bilancio che siano state apportate dal cda;</li><li>- verifica di congruenza delle suddette modifiche;</li><li>- flusso informativo verso l'odv in presenza di variazioni ingiustificate dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile dei dati.</li></ul>
<b>Certificazione del bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- specificazione dei criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico al revisore.</li></ul>
<b>Approvazione assembleare</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- segregazione tra chi elabora il bilancio e chi lo approva;</li><li>- tracciabilità delle operazioni di approvazione da parte dell'assemblea.</li></ul>
<b>Deposito del bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- tracciabilità della trasmissione dei documenti.</li></ul>
<b>Conservazione dei documenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- deve essere data evidenza di ogni eventuale modificazione successiva dei documenti.</li></ul>



## **F. CORRUZIONE TRA PRIVATI (INCLUSO TRA I REATI SOCIETARI ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO) ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, "COMPARAGGIO" (Artt. 170, 171, 172 R.D. n. 1265/1934) E CONTRAVVEZIONE DI CUI ALL'ART. 123 D.L.VO 219/2006**

### **F.1. Reati rilevanti**

Il seguente reato risulta astrattamente applicabile a seguito dell'analisi svolta:

- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c., come riformulato a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. N. 38/2017, è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, dei sindaci, dei liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, o chiunque nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse, nonché da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi che, sollecitano o ricevono, o ne accettano la promessa, denaro o altra utilità per sé o per altri, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È punito anche colui che anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti sopra menzionati;
- **istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 *bis* c.c. che si configura nei casi in cui l'offerta o la promessa di denaro o la sollecitazione, anche per interposta persona, non sia accettata;

**La Società, nella medesima area di rischio, richiama l'attenzione sulle seguenti ulteriori fattispecie, benché non inserite tra i reati-presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001<sup>2</sup>:**

- **comparaggio**, previsto dagli artt. 170, 171 e 172 R.D. n. 1265/1934, costituito dalla condotta del medico o del farmacista che riceve per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa allo scopo di agevolare con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico. Parimenti è sanzionata la condotta di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista beni o altra utilità per le finalità appena indicate;
- **contravvenzione** di cui gli artt. 123 e 147 comma 5 D.L.vo 219/2006 che sanziona la condotta di chi, nel quadro dell'attività di informazione o presentazione di medicinali svolta presso medici o farmacisti offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata

---

<sup>2</sup> CFR. note 5 e 6.



da medico o farmacista, nonché la condotta di medici o farmacisti che sollecitino o accettino tali incentivi (indebiti).

## F.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di corruzione tra privati previsto dall'art. 25-ter del Decreto:

- gestione degli acquisti ed in particolare della selezione dei fornitori di beni e servizi;
- gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento di beni e servizi, in particolare con società farmaceutiche, medicali e biomedicali,
- gestione dei rapporti con i rappresentanti sindacali nell'ambito delle attività di concertazione sindacale;
- gestione dei rapporti con gli enti certificatori, gli istituti di credito e gli enti assicurativi per l'ottenimento di linee di credito (di firma, di cassa o per copertura rischi finanziari) e/o polizze assicurative;
- gestione delle risorse finanziarie (ad es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, ecc);
- gestione dei rapporti con i revisori contabili ed i sindaci nell'ambito delle attività di controllo demandate a tali soggetti;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (ad es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.);
- gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi;
- conferimento e gestione delle consulenze fiduciarie (legali, notarili, fiscali) e di prestazioni/servizi professionali;
- conferimento e gestione delle consulenze tecniche (affidamento progetto).

## F.3. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione

Tutti gli **esponenti aziendali** devono segnalare senza ritardo al proprio responsabile gerarchico:

- a) qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito dei rapporti con rappresentanti e/o dipendenti di controparti terze con cui la Società intrattenga relazioni di business;



- b) eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti e/o dipendenti di controparti terze con cui la Società intrattenga relazioni di business, rivolti ad esempio ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti ed in particolare della selezione dei fornitori di beni e servizi e per la gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento di beni e servizi, in particolare con società farmaceutiche, medicali e biomedicali**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale con riferimento alle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi ed al conferimento e alla gestione delle consulenze fiduciarie.

Inoltre, i protocolli prevedono che:

- è fatto divieto di corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a rappresentanti e/o dipendenti di controparti terze con cui la Società intrattenga relazioni di business o a persone a questi vicini, per influenzare illecitamente il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- è fatto specifico divieto a medici e farmacisti di sollecitare o comunque di accettare l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità – che possono tradursi, direttamente o indirettamente, in vantaggi pecuniari o di altra natura - per prescrivere o per far prescrivere farmaci, protesi o altri dispositivi medicali o biomedicali, protesi etc., favorendone la diffusione;
- è fatto comunque specifico divieto a medici e farmacisti di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, anche sotto forma di sponsorizzazioni o sovvenzioni, anomali e sproporzionati rispetto alla normale prassi commerciale e comunque rispetto all'attività da costoro espletata, da parte di chi opera nell'ambito dell'attività di informazione o presentazione di farmaci, protesi o altri dispositivi medicali o biomedicali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con il revisore contabile ed i sindaci nell'ambito delle attività di controllo demandate a tali soggetti**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo E.3 della presente Parte Speciale con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con i Soci, la società di revisione ed il Collegio Sindacale.

Inoltre, i protocolli prevedono che:

- agli incontri con revisori e sindaci partecipino sempre almeno due referenti aziendali espressamente autorizzati;
- gli esiti di incontri con revisori e sindaci siano formalizzati;
- la documentazione sia conservata, a cura dei responsabili delle funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di



permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

- i soggetti che partecipino alle verifiche condotte da revisori e sindaci segnalino all'OdV qualsiasi criticità emersa o richiesta anomala.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i rappresentanti sindacali nell'ambito delle attività di concertazione sindacale**, i protocolli prevedono che:

- il Responsabile preposto identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti intrattenuti con i rappresentanti sindacali siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- agli incontri con i rappresentanti sindacali partecipino solo soggetti espressamente autorizzati;
- siano tempestivamente e formalmente comunicati ai Responsabili di Funzione gli incontri effettuati tra i rappresentanti della Società e le rappresentanze sindacali;
- la documentazione sia conservata, a cura del Responsabile gestione del personale, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- i soggetti che partecipino agli incontri con rappresentanti sindacali segnalino all'OdV qualsiasi criticità emersa o richiesta anomala.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli enti assicurativi per l'ottenimento di linee di credito e/o polizze assicurative**, i protocolli prevedono che:

- il Responsabile preposto identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito e gli enti assicurativi siano sempre trasparenti e verificabili; a tal fine tutte le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando soltanto la casella di posta elettronica aziendale;
- agli incontri con i funzionari di istituti di credito o enti assicurativi partecipino solo soggetti espressamente autorizzati;
- siano tempestivamente e formalmente comunicati ai Responsabili identificati gli incontri effettuati tra i rappresentanti della Società ed i funzionari di istituti di credito ed enti assicurativi per l'ottenimento di linee di credito e polizze assicurative;
- la documentazione sia conservata, a cura del responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di





permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

- i soggetti interessati segnalino all'OdV qualsiasi criticità emersa o richiesta anomala.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di beni e servizi**, il **conferimento** e la **gestione delle consulenze fiduciarie**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo della presente Parte Speciale con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, la **gestione del processo di selezione e valutazione del personale**, la **gestione e controllo delle note spese**, la **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali**, la **gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo della presente Parte Speciale con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

### **F.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti:

- IO IC 001 Approvvigionamento e manutenzione delle tecnologie biomediche;
- IO DS 63 Gestione dell'ufficio farmaceutico interno
- IO AMM 006 Gestione dell'ufficio tecnico interno



## **G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO)**

### **G.1. Reati applicabili**

I seguenti delitti sono considerati astrattamente rilevanti a seguito dell'analisi svolta:

- **associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.** Previsto dall'art. 270 bis c.p. e costituito dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- **attentato per finalità terroristiche o di eversione** Previsto dall' art. 280 c.p. e costituito dalla condotta di chi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

### **G.2. Attività sensibili**

Avuto riguardo alla concreta attività svolta, non si ritiene significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *quater* del Decreto. È tuttavia possibile che tramite le attività criminali in considerazione taluni soggetti tentino di ricavare nell'azienda ruoli di copertura utili alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti.

Inoltre, tale reato, in via del tutto ipotetica, potrebbe essere realizzato in diverse aree di attività che implicano rapporti con varie controparti (Pazienti, Fornitori, ecc.). Per tali aree valgono i principi generali di comportamento riportati di seguito che si riferiscono in via generale ai rapporti con terze parti.

### **G.3. Principi generali e protocolli specifici di comportamento**

Per la prevenzione di detti reati, un'adeguata funzione preventiva è svolta dai presidi di *corporate governance* già in essere, dai principi presenti nel Codice Etico nonché dai principi, dai protocolli specifici e dalle procedure operative già vigenti, relative ad esempio alla registrazione di tutti i pazienti, alla selezione del personale, alla qualifica dei fornitori ecc.

In aggiunta a quanto sopra, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:

- utilizzare anche occasionalmente la Società, una sua Unità Organizzativa o i suoi spazi fisici allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- assumere o assegnare commesse, sia in via diretta sia per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - che risultino segnalati nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. black list della normativa antiriciclaggio d.lgs. 231/20017) come soggetti collegati al terrorismo, o con Società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001  
PARTE SPECIALE

- fornire in alcun modo, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui all'art. 25-quater del Decreto;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o alle prassi vigenti;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti, nei confronti di persone indicate nelle Liste pubbliche di Riferimento (c.d. black list pubblicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da ONU, Unione Europea, OFAC) come facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;

Inoltre i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, anche solo in astratto o in via potenziale, possano integrare le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001;
- segnalare alle autorità di pubblica sicurezza, nei casi previsti dalla legge, i dati dei Pazienti acquisiti in fase di accettazione amministrativa;
- mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di affari;
- consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di integrità, capacità economica e tecnica, di competere per l'ottenimento delle forniture;
- astenersi dall'effettuare pagamenti o erogare prestazioni, in favore di terzi in genere, non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente formalizzato o deliberato dalla Società;
- garantire la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare i pagamenti esclusivamente per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate della Società;
- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- non effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli, e non istituire fondi occulti o non registrati;
- non utilizzare i fondi e le risorse della Società senza formale autorizzazione.



## **H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO)**

### **H.1 Reati applicabili**

Il seguente delitto è considerato astrattamente rilevante a seguito dell'analisi svolta:

- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, previsto dall'art. 583bis c.p. che punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La norma punisce inoltre chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

### **H.2. Attività sensibili**

In considerazione dell'attività svolta, la Casa di Cura presenta il rischio potenziale di commissione del reato previsto dall'art. 25-quater.1 (alla luce, in particolare, della presenza di un reparto di ostetricia-ginecologia e della conseguente presenza di strutture e professionisti in grado di porre in essere gli atti tipici del comportamento illecito).

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, potenzialmente esposte al rischio di reato di cui sopra:

- gestione delle prenotazioni ricoveri, ambulatorio, PMA;
- gestione accettazione pazienti ricoveri, ambulatorio, PMA;
- gestione coordinamento e controllo delle prestazioni mediche (ricoveri, ambulatorio, PMA);
- Attività medico-chirurgica.

### **H.3. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione**

Al fine di prevenire la commissione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 583-bis c.p., la CCLM adotta i seguenti principi di controllo e di comportamento, ai quali tutti i Destinatari del Modello sono tassativamente tenuti a conformarsi:

- categorico divieto, in assenza di comprovate esigenze terapeutiche (da documentare dettagliatamente nella cartella clinica) di porre in essere qualsiasi pratica di mutilazione genitale femminile, anche qualora tale pratica fosse oggetto di espressa e non viziata richiesta della persona o del legale rappresentante del minore o dell'incapace sul quale praticare l'operazione;
- al fine di assicurare la riconoscibilità e il controllo sull'eventuale esercizio abusivo di tali pratiche, la Casa di Cura assicura la specifica formazione e



informazione del personale medico e infermieristico in merito al concetto di “mutilazione degli organi genitali femminili” e alle modalità di esecuzione: clitoridectomia, escissione, infibulazione e qualsiasi altra operazione che cagioni effetti dello stesso tipo;

- il personale sanitario che nutra anche solo il sospetto in merito alla esecuzione abusiva di tali pratiche all’interno della struttura della CCLM ne dà notizia, preferibilmente per iscritto, al Direttore Sanitario, che procederà a tutte le verifiche necessarie, allertando eventualmente anche l’OdV;
- resta fermo, ovviamente, il dovere in capo al personale sanitario che venga a conoscenza della esecuzione abusiva di tali pratiche all’interno della struttura della CCLM – comportamento che integra una grave violazione del presente Modello – di attivare immediatamente il flusso informativo nei confronti dell’OdV.
- sia severamente vietato adibire la struttura, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l’effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili,
- siano introdotti specifici controlli su quelle prestazioni sanitarie che possono prospettare, anche in relazione delle caratteristiche del paziente, il rischio di commissione di pratiche di tal genere.

#### **H.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti:

- AMM 001 Amministrazione ricoveri accettazione amministrativa del paziente;
- DS 013 Gestione organizzativa poliambulatorio;
- DS 015 Modalità di accesso del personale medico e NON medico;
- DS 019 Consegna documentazione sanitaria, copia cartella clinica, referti esami clinici ambulatoriali;
- DS 039 Schema organizzativo delle guardia medica – Reperibilità;
- DS 042 Cartella anestesologica;
- DS 047 Gestione attività chirurgia ambulatoriale\_ Ambulatorio Chirurgico 4° P;
- DS 058 Gestione del registro operatorio e del verbale operatorio informatizzato– OPR WEB;
- DS 064 Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Centro PMA.



## I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 *QUINQUIES* DEL DECRETO)

### I.1. Reati rilevanti

I seguenti delitti sono considerati astrattamente rilevanti a seguito dell'analisi svolta:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**, previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chi eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- **prostituzione minorile**, previsto dall'art 600 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Prevede inoltre la punibilità per chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi;
- **pornografia minorile**, previsto dall' art 600 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto ovvero colui che, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pedopornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. È inoltre prevista la punibilità per chi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico, per chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto. Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali;
- **detenzione di materiale pornografico**, previsto dall' art. 600 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto;
- **pornografia virtuale**, previsto dell'art 600-*ter* c.p. e che punisce le condotte di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini



virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Ove per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali;

- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**, previsto dall'art. 600 quinquies c.p. e costituito dalla condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- **tratta di persone**, previsto dall'art. 601 c.p. e costituito dalla condotta di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi;
- **alienazione e acquisto di schiavi**, previsto dall'art. 602 c.p. e costituito dalla condotta di chi acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600;
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, previsto dall'art. 603 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di colui che recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- **Adescamento di minorenni**, previsto dall'art. 609-*undecies* c.p. e che punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adisca un minore di anni sedici, è punito, se il





fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni; ove per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

### **I.2. Attività sensibili**

Si ritiene che l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *quater* sia presente soltanto in relazione alla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (i restanti reati, anche qualora commessi, non sembrano astrattamente poter arrecare alcun vantaggio a CCLM); la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, potenzialmente esposte al rischio di reato suddetto:

- Gestione del processo di selezione del personale;
- Gestione del trattamento normativo ed economico del personale e remunerazione delle prestazioni;
- Gestione del processo di valutazione del personale;
- Attribuzione degli appalti e subappalti (servizi ed opere);
- Svolgimento di qualsiasi attività a rischio di infortunio e malattia professionale.
- Gestione della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (complessiva conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008).

### **I.3. Protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici prevedono che:

- sia fatto obbligo a CCLM di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico;
- siano istituiti specifici controlli a cura della Funzione Risorse Umane sul rispetto dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; nonché sul divieto di non sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- la funzione Risorse Umane riporta per iscritto alla Direzione ogni possibile violazione rispetto ai controlli effettuati;
- è periodicamente trasmesso all'OdV, almeno una volta all'anno, un report sintetico dei contenziosi instaurati con i lavoratori della Società in relazione alle condizioni di cui all'art. 603 *bis*, 2 *co. c.p.*;
- nell'attività di formazione i lavoratori sono sensibilizzati circa la possibilità di segnalare presunte violazioni all'OdV, in quanto integranti potenziali violazioni del presente Modello;



- è garantito il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro e il rispetto delle prescrizioni e procedure richiamate nella parte speciale del presente Modello, lett. M.

## **L. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)**

### **L.1. Reati potenzialmente rilevanti**

I seguenti delitti sono considerati astrattamente rilevanti a seguito dell'analisi svolta:

- **abuso di informazioni privilegiate**, previsto dall'art. 184 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-bis TUF) di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate;
- **manipolazione del mercato**, previsto dall'art. 185 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-ter TUF) di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### **L.2. Attività sensibili**

Avuto riguardo alla concreta attività svolta, non si ritiene significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *sexies* del Decreto, in ragione del fatto che né CCLM né il Gruppo San Donato risultano emittenti strumenti finanziari quotati su mercati sottoposti alla disciplina degli abusi di mercato; né CCLM svolge attività rilevante di investimento finanziario.

### **L.3. Protocolli generali di prevenzione**

In ogni caso, per eventuali operazioni finanziarie, riguardanti la gestione delle informazioni privilegiate e comunicazione al mercato, si prevede che:

- i documenti contenenti informazioni privilegiate o destinate a diventare tali siano conservati in luoghi o su sistemi informatici ad accesso limitato e adeguatamente vigilati, anche attraverso strumenti informatici, al fine di impedire la duplicazione, la trasmissione



o l'asportazione indebita di documenti di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;

- le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria;
- in caso di legittima comunicazione di informazioni privilegiate o destinate a diventare tali a soggetti esterni alla Società (ad es., consulenti, società di revisione), siano predisposte clausole contrattuali che vincolano la parte terza alla riservatezza dell'informazione, eventualmente prevedendo l'adozione da parte di tali soggetti di idonee misure di protezione dell'informazione ricevuta;
- nessuna informazione privilegiata o destinata a divenire tale possa essere divulgata a terzi senza la preventiva valutazione dell'Amministratore Delegato o del Presidente o del Vice Presidente;
- qualora ad un Amministratore, Dipendente o collaboratore della Società sia notificata una comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate di una società emittente strumenti finanziari quotati in un mercato comunitario, i nominativi del personale e dei collaboratori coinvolti siano inseriti in un apposito elenco, unitamente ai motivi di iscrizione;
- qualora la Società si appresti a effettuare operazioni di acquisto/vendita su titoli/strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati comunitari, la decisione sull'operazione venga presa solo considerando: se i titoli/strumenti finanziari oggetto dell'operazione riguardino società emittenti con riferimento alle quali personale o Collaboratori della Società siano stati inseriti nel registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate; le motivazioni e l'opportunità dell'operazione.



## **M. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)**

### **M.1. Reati applicabili**

I seguenti delitti sono considerati astrattamente rilevanti a seguito dell'analisi svolta:

- **omicidio colposo**, previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona. È previsto un aumento di pena in caso di violazione di norme antinfortunistiche;
- **lesioni personali colpose**, previsto dall'art 590 c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale. È previsto un aumento di pena se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Gli artt. 589 e 590, comma 2e 3, richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto, sanzionano chiunque per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti una malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai 40 giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto



oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro<sup>3</sup> il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti<sup>4</sup>, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene a impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa - non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere

---

<sup>3</sup> Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo de l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma, 1, lett. b) D.Lgs. 81/08).

<sup>4</sup> A eccezione di alcuni aspetti che la normativa non considera delegabili: valutazione dei rischi e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.



dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche tutelano i dipendenti e tutti i lavoratori, ma vengono qui considerate tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e l'altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

## M.2. Attività sensibili

### M.2.1. Premessa

Tenuto conto che la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro è già disciplinata *funditus* dal d.lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza: "T.U.S."), in via preliminare risulta doveroso individuare correttamente l'ambito operativo e la funzione propria del Modello organizzativo nella materia *de qua*, assegnandogli una posizione autonoma rispetto al *corpus* normativo del 2008.

A tal fine occorre considerare che le due discipline di legge – il d.lgs. 81/2008 e il d.lgs. 231/2001 - risultano accomunate dal medesimo obiettivo finale (prevenire eventi pregiudizievoli per l'incolumità fisica e la salute dei lavoratori), distinguendosi, tuttavia, sia in punto di soggetti destinatari sia in punto di scopi immediati.

In particolare, il T.U.S. si rivolge al datore di lavoro (e ai soggetti da lui delegati) imponendogli l'obbligo di eliminare o, quantomeno, di mitigare il rischio infortunistico incidendo direttamente sulla fonte, cioè attraverso l'assolvimento del dovere di strutturare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che individui gli specifici rischi aziendali per la salute e sicurezza dei lavoratori e detti le cautele idonee a gestirli e minimizzarli. Il d.lgs. 81/2008, dunque, considera e mira a contenere unicamente i rischi infortuni o malattie professionali insiti nel processo produttivo.

Il d.lgs. 231/2001, invece, si rivolge (non al datore di lavoro ma) all'ente collettivo, chiamato a contenere precipuamente il rischio di reato *ex art. 25 septies*, ossia il rischio che i soggetti apicali dell'ente o i soggetti a questi sottoposti commettano i reati di omicidio colposo o lesioni colpose violando le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ebbene, per prevenire in modo auto-organizzato e sistematico il rischio suddetto, la Società deve adottare misure volte a presidiare lo scrupoloso adempimento dei doveri prevenzionistici da parte dei vari garanti individuati dalla legge; in questa prospettiva, il





Modello 231 gioca un *ruolo strumentale* rispetto alla corretta attuazione del T.U.S., dovendo garantire – in sostanza – *l'adeguata organizzazione della prevenzione antinfortunistica*<sup>5</sup>.

Ciò è specificamente previsto dall'art. 30 d.lgs. 81/2008, a norma del quale il Modello deve assicurare “*un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.*

Si tratta, in sostanza, di una sintesi degli adempimenti analiticamente descritti nel T.U.S., ma di cui il Modello deve garantire una effettiva, corretta e tempestiva esecuzione, predisponendo presidi organizzativi e controlli a ciò funzionali.

### **M.2.2. Attività sensibili**

Avuto riguardo agli specifici obblighi individuati dall'art. 30 d.lgs. 81/2008, la Società ha individuato le seguenti attività sensibili, in quanto sostanzialmente strumentali a garantire l'adempimento degli obblighi normativi suddetti:

- individuazione e monitoraggio delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;

---

<sup>5</sup> Si badi, peraltro, che solo così opinando l'ente non risponde per la mera violazione colposa delle regole cautelari da parte del singolo agente (il che comporrebbe un automatismo inaccettabile tra responsabilità del soggetto persona fisica e responsabilità del soggetto persona giuridica), ma esclusivamente per non aver posto e mantenuto le pre-condizioni organizzative dell'osservanza individuale (c.d. colpa d'organizzazione).





- affidamento appalti o prestazioni di lavoro autonomo in luoghi di cui la Società abbia la disponibilità giuridica;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- verifica delle competenze, diffusione delle informazioni e gestione della formazione dei lavoratori;
- controlli sugli acquisti (in relazione all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge);
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

### **M.3. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione**

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società, ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa, dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di Lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza o comunque comportamenti esuberanti/anomali rispetto a quanto attiene allo svolgimento della propria mansione o funzione;
- rispettare la normativa e le procedure stabilite dal DVR al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;



- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- adoperare, durante il periodo di pausa, attrezzature o materiali della società, anche costituenti rifiuto, per motivi di svago;
- ingerirsi, prestando la propria opera ovvero prestando materiali o attrezzature, nell'attività che sta svolgendo il sub-appaltatore a meno che ciò non sia espressamente previsto nel contratto di appalto al fine di una doverosa attività di coordinamento.

Per l'attività di **individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**, la Società assicura la conformità alle norme vigenti garantendo:

- l'accessibilità alle norme in materia applicabili;
- il costante monitoraggio, a cura del RSPP (che riporta al Datore di Lavoro), della normativa di riferimento.

Rispetto alla **definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori**, si richiamano i principi già espressi in materia di deleghe e attribuzione di responsabilità.

Inoltre, è previsto che siano correttamente formalizzate le nomine e le eventuali deleghe ex art. 16 T.U.S. e individuate le figure previste dal T.U.S. ai fini di una corretta gestione della sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, Dirigenti, Preposti, Medico competente), cui la Società conferisce i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato.

Rispetto all'attività di **valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**, fermi restando gli obblighi di legge previsti dal T.U.S., il Datore di Lavoro, qualora ritenga di avvalersi di soggetti terzi per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, attribuisce tale incarico a professionisti esperti della materia, selezionati sulla base di adeguate indagini sul mercato.

Il RSPP segnala tempestivamente e per iscritto al Datore di Lavoro l'opportunità di procedere ad aggiornamenti del DVR conseguentemente a:

- modifiche del processo produttivo (compreso l'utilizzo di nuovi macchinari);
- riorganizzazione del lavoro;
- infortuni che, per le modalità del loro accadimento, suggeriscano l'opportunità di una rielaborazione;



- evoluzione della tecnica che potrebbe rendere obsoleti i sistemi e i meccanismi di prevenzione in essere.

Per l'attività di **gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso**, la Società adotta specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

Rispetto all'**affidamento appalti o prestazioni di lavoro autonomo (contratti di prestazione d'opera, somministrazione, fornitura) in luoghi di cui la Società abbia la disponibilità giuridica**, i protocolli prevedono e assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, deve essere adeguatamente verificato, tra l'altro, che:

- l'impresa esecutrice delle lavorazioni possieda idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (esso dovrà dimostrare altresì il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
- sia definito dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi relativi alle attività esercite sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano



l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali.

Per l'**attività di sorveglianza sanitaria**, la Società verifica l'idoneità del lavoratore rispetto alla mansione da attribuirgli, conferendo apposito incarico al/i medico/i competente/i, i/il quale/i, sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, rilascia/no giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il/i medico/i competente/i definisce/ono un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Rispetto all'attività di **informazione e formazione**, la Società assicura che tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

Rispetto ai **controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge**, i protocolli prevedono che le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti siano condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

A tal fine la Società adotta idonee procedure atte a:

- definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;



- prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Rispetto all'attività di **comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**, la Società predispone idonee procedure che definiscono le modalità di:

- comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
  - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
  - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
  - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

#### **M.4. Tracciabilità e flussi informativi**

Allo scopo di assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici sopra illustrati in materia di corretta gestione dei rischi infortunistici e da malattie professionali, assume particolare rilevanza il profilo del controllo su tali adempimenti, realizzato attraverso:

- (a) un adeguato sistema **di registrazione delle attività svolte in attuazione del T.U.S.**: al fine di garantire la tracciabilità, la Società che tutte le attività svolte siano adeguatamente documentate sia garantita la disponibilità e la conservazione della relativa documentazione (es. in tema di formazione, di verifiche sanitarie, di controlli e *audit* sullo stato dei luoghi e dei macchinari, etc.).

In particolare:

- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dall' SPP e dal Medico Competente;
- la Società, inoltre, deve tenere un archivio dei documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- costituiscono ulteriori documenti la cui istituzione è obbligatoria: il Documento di Valutazione dei Rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e il Piano di Emergenza;

- (b) uno specifico sistema di **flussi comunicativi verso il Datore di Lavoro**; in particolare, fermo restando quanto già previsto dal T.U.S.:

- semestralmente, il RSPP predispone una relazione, che sottopone alla controfirma del Datore di Lavoro, che sintetizza i dati e i risultati relativi a:
  - i controlli effettuati nel corso del semestre (direttamente o attraverso soggetti esterni incaricati di svolgere audit *ad hoc*) ed i rischi individuati;
  - le segnalazioni ricevute dai preposti nel corso del semestre;



- le azioni di miglioramento intraprese nel corso del semestre e quelle ancora da realizzare;
  - le eventuali carenze relative alla completa attuazione di quanto previsto nel DVR (con particolare evidenza riguardo alla certificazione di macchinari e strumenti e al rispetto del piano di manutenzione sui macchinari)
  - gli eventuali aggiornamenti del DVR operati nel corso del semestre e quelli da attuare - in conseguenza di modifiche del processo produttivo, utilizzo di nuovi macchinari, riorganizzazione del lavoro, infortuni che suggeriscano l'opportunità di una rielaborazione, nonché quando ciò è reso opportuno alla luce dell'evoluzione della tecnica - ma non ancora programmati o programmati ma non ancora realizzati;
  - l'attività di formazione svolta nel corso del semestre e quella ancora da svolgere per adempiere agli obblighi di legge;
  - il corretto svolgimento della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (evidenziando la mancata partecipazione dei soggetti che sarebbero tenuti a partecipare);
  - l'elenco degli infortuni eventualmente verificatisi nel corso del semestre; in caso di infortuni il RSPP svolge un'analisi delle possibili cause o concause, evidenziando le prescrizioni eventualmente violate e i possibili interventi di prevenzione applicabili;
  - le modifiche intervenute sul piano del funzionigramma in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (designazione di nuovi Dirigenti, preposti, Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza *etc.*)
  - l'attivazione di procedimenti disciplinari e l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza.
- in occasione delle riunioni periodiche, il Medico Competente relaziona il datore di lavoro in merito al corretto adempimento di tutti gli obblighi di legge su di lui gravanti, evidenziando eventuali criticità;
  - in occasione della/e riunione/i periodiche, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza relaziona, tramite il verbale della riunione periodica al Datore di Lavoro, in merito ad eventuali criticità rilevate, nonché in merito alla individuazione o attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori.

### **M. 6. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nel seguente documento:

- SPP 001 Smaltimento materiale potenzialmente infetto in reparto;
- SPP 002 Misure tecniche ed organizzative per la prevenzione della legionellosi;
- SPP 003 Gestione di lavori e servizi appaltati o affidati ad aziende esterne;
- SPP 004 Gestione emergenze;
- SPP 005 Infortunio sul lavoro;





- SPP 006 Procedura per malattia professionale;
- SPP 007 Procedura per la ricollocazione delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento;
- SPP 008 Procedure da attuare per la prevenzione ed il controllo della Malattia Tuberculare negli operatori sanitari;
- SPP 009 Procedura di sorveglianza fisica e sanitaria per i lavoratori esposti al rischio radiazioni ionizzanti;
- SPP 010 Procedura di sopralluogo congiunto Medico Competente e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- SPP 011 Gestione della Idoneità alla Mansione del Lavoratore;
- SPP 012 Norme comportamentali per l'accesso ai Gruppi Operatori, Ambulatorio Chirurgico 4° P, Endoscopia;
- SPP 013 Trasporto Interno ed Esterno di materiale Biologico;
- SPP 014 Disposizioni per l'approvvigionamento di sostanze chimiche;
- SPP 015 Acquisto ed Installazione di Apparecchiature o Impianti;
- SPP 016 Monitoraggio Gas Anestetici;
- SPP 017 Attività di monitoraggio periodico: sorveglianza microbiologica ambientale nelle sale operatorie, endoscopia e reparto PMA;
- SPP 018 Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- SPP 019 Procedura per la manipolazione di farmaci chemioterapici antitumorali;
- SPP 020 Gestione Emergenze nei Locali Procreazione Medicalmente Assistita;
- SPP 021 Utilizzo in sicurezza dell'azoto liquido;
- SPP 022 Norme di Sicurezza Accesso Locale Istopatologia.
- SPP023 Gestione degli Scarichi di Acque Reflue
- SPP 024 Gestione della Formazione dei Lavoratori in Casa di Cura

Inoltre, si rinvia a:

- Sistema disciplinare: Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- Sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza se previste;
- Documento Valutazione dei Rischi e relativi allegati.





## **N. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)**

### **N.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte, e soprattutto in relazione alle potenziali condotte di autoriciclaggio e dei reati presupposto, sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi - non avendo concorso nel delitto presupposto -, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti dal suddetto delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi - non avendo concorso nel delitto presupposto - sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 *bis* -, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità proventi da delitto;
- **autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648 *ter*1 c.p. e costituito dalla condotta di chi - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalle commissioni dei suddetti delitti in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **N.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto:

- rapporti con i medici esterni;
- Definizione dei costi e fatturazione del servizio erogato;
- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi;
- gestione dei rapporti con *partner* commerciali, anche attraverso operazioni straordinarie;



- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione della cassa;
- gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni;
- gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità.

### **N.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Avuto riguardo alla concreta attività svolta, non si ritiene significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *sexies* del Decreto.

Ad ogni modo, è fatto generale divieto di acquisto, ricezione, sostituzione o trasferimento di beni o denaro effettuati per occultare o dissimulare la loro origine illecita, quando si abbia motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa.

Per le operazioni riguardanti la **selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni**, i protocolli prevedono che:

- siano individuate eventuali transazioni “a rischio” o “sospette” sulla base del:
  - comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
  - dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off shore*);
  - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
  - caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali *standard*, finalità dell'operazione);
- ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Codice Etico, che vengono loro comunicati e che indicano i chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti;
- è fatto generale obbligo in materia di trasferimento di denaro contante, assegni, vaglia postali e cambiari, libretti di deposito di rispetto di quanto disposto dalla L. n. 231/2007 in materia di trasferimenti. In caso di violazioni accertate saranno applicate sanzioni disciplinari conformemente all'apposita Sezione del Modello e del CCNL applicabile.

Per le attività riguardanti la **gestione dei rapporti con i partner commerciali**, i protocolli prevedono che:



- ai contratti che regolano rapporti commerciali siano apposte clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che vengono comunicati ai *partner* secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della Parte Generale, e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di tali adempimenti;
- nell'ambito dei rapporti commerciali, i dipendenti della società non possono ricevere né per conto della società né per sé stessi o per soggetti terzi, somme di denaro in contanti oltre le soglie e con le modalità previste dalla Legge e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto nelle procedure di cassa e più in generale nel rispetto del principio di tracciabilità di ogni operazione commerciale o transazione finanziaria e sempre della normativa fiscale.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie e del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile (cfr. § A.4 e § F.3).

#### **N.4. Protocolli specifici per la prevenzione del reato di autoriciclaggio**

Con riferimento specifico all'**autoriciclaggio**, sebbene non siano stati individuati rischi specifici in relazione all'attività svolta da CCLM, un'attività astrattamente a rischio è quella della formazione del bilancio e delle dichiarazioni tributarie e fiscali in cui sono coinvolti direttamente il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile Amministrativo.

È discusso se la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231 possa configurarsi anche rispetto a condotte di autoriciclaggio commesse in relazione ai proventi illeciti derivanti da reati "non (già) presupposto" della responsabilità degli enti. L'interpretazione che tende a dilatare il rischio reato "da autoriciclaggio" anche ai reati non ricompresi nel catalogo di cui al D. Lgs. 231 del 2001 incontra le stesse obiezioni formulate con riferimento all'art. 24-ter, cioè la eccessiva e illimitata estensione della responsabilità da reato dell'ente anche oltre i confini del principio di legalità interno al Decreto stesso.

In ogni caso, i seguenti protocolli si pongono l'obiettivo di presidiare tutte le operazioni che prevedono flussi di liquidità in entrata ed in uscita che potrebbero risultare sospetti, in tal modo assicurando la trasparenza e la tracciabilità dei movimenti finanziari (che risultano conseguentemente inidonei a costituire un ostacolo concreto alla identificazione della loro provenienza):

- è vietato l'utilizzo di contanti in entrata ed uscita se non effettuato, nel rispetto delle soglie di legge, attraverso la cassa;
- nel rapporto con clienti, fornitori e partner commerciali, è vietato l'utilizzo di conti corrente che non siano quelli ufficiali della società.



È altresì espressamente vietato:

- alterare, anche parzialmente, documenti contabili o altri elementi materiali che giustificano gli eventi di gestione;
- produrre o registrare documenti in mancanza dell'esistenza di un contratto o di convenzioni economiche che li sorreggano;
- distruggere o nascondere documenti per evitare che vengano registrati;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- compiere operazioni che presentino il rischio di essere implicate in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- utilizzare contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge) per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso istituti di credito che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- astenersi dal porre in essere condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001;
- agire nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure interne e di controllo;
- mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di affari;
- selezionare i Fornitori sulla base di criteri che prescindono da rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società con riferimento al bene/servizio oggetto di fornitura;
- garantire la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;



- effettuare i pagamenti esclusivamente per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate della Società;
- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- non effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli, e non istituire fondi occulti o non registrati;
- non utilizzare i fondi e le risorse della Società senza formale autorizzazione;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
- custodire in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- verificare l'autenticità e, laddove possibile, la provenienza del denaro contante incassato e utilizzato nell'ambito delle attività aziendali;
- prestare massima diligenza e attenzione nella gestione del denaro contante al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
- non accettare od offrire alcun tipo di donazione, omaggio, regalia o qualsiasi beneficio diretto o indiretto al di fuori dei casi previsti e disciplinati dalle procedure aziendali;
- garantire la tracciabilità del processo di gestione di tutti i farmaci (comprese le sostanze stupefacenti e psicotrope), dall'acquisto all'utilizzo finale;
- assicurare che le sostanze stupefacenti e psicotrope vengano acquistate esclusivamente da Fornitori ufficialmente riconosciuti e autorizzati al commercio di tali sostanze;
- non partecipare al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Con riferimento alla **formazione del bilancio civilistico nonché con riguardo anche alle dichiarazioni ed agli adempimenti tributari e fiscali**, oltre al rispetto di tutti i protocolli indicati al paragrafo E3, si raccomanda alle specifiche funzioni aziendali più sopra individuate in particolare:

- la corretta applicazione di tutti i principi contabili e delle norme vigenti nonché i principi di bilancio nazionali ed internazionali (OIC e IAS-IRFS) nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale;
- la corretta imputazione dei costi che debbono essere solo ed esclusivamente quelli inerenti all'attività della società;
- il tempestivo e corretto adempimento di tutte le dichiarazioni e tutti i pagamenti tributari e fiscali;
- la verifica che tutti i documenti fiscali siano supportati da sottostanti accordi/contratti per prestazioni effettivamente avvenute.



Nel caso si abbia evidenza ovvero anche il solo sospetto che si sia verificata una o più operazioni tra quelle qui sotto riportate ed individuate quali indicatori di rischio, si ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'OdV secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello:

- pagamento agli amministratori di emolumenti non deliberati ovvero deliberati ma in misura sproporzionata rispetto all'attività;
- pagamenti agli amministratori o loro parenti per non meglio precisate attività di consulenza;
- pagamenti di consulenze a società che si trovano in Paesi *black list* o *off-shore* ovvero a consulenti italiani o europei con pagamenti accreditati su conti di Paesi *black list* o *off-shore*;
- aumenti di capitale e finanziamenti soci ricorrenti ovvero provenienti da società fiduciarie o esterovestite;
- mutamento dei criteri di valutazione degli elementi attivi o passivi adottati nella redazione dei bilanci sia civilistico che fiscale ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;
- acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari;
- frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.



## **O. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)**

### **O.1. Reati potenzialmente rilevanti**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- **art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633**, costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- **art. 171-ter, L. 633/1941**, costituito dalla condotta di chi – tra l'altro – abusivamente duplica, riproduce, o diffonde in pubblico opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

### **O.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno protette;
- gestione e acquisto del software.

### **O.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Avuto riguardo alla concreta attività svolta da CCLM, non si ritiene particolarmente significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati suddetti.

Tuttavia, per le operazioni riguardanti l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno protette e la gestione e acquisto del software, i protocolli prevedono che:

- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;





- la documentazione riguardante le attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- qualora la gestione della presente attività sia affidata in *outsourcing*, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano: la conformità dei software forniti a leggi e normative ed in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941; la manleva per la Società in caso di violazioni commesse dai fornitori del servizio stessi;
- il responsabile IT relaziona annualmente l'OdV in merito al rispetto dei protocolli suddetti, evidenziando eventuali criticità riscontrate.

#### **O.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nel seguente documento:

- IO AMM 006 Gestione Ufficio tecnico interno.



## **P. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)**

### **P.1. Reato applicabile**

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**, che punisce, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

### **P.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-decies del Decreto:

- Gestione del contenzioso, dei procedimenti sanzionatori amministrativi e dei procedimenti giudiziari;
- Gestione di contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrali;
- Gestioni dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari penali.

### **P.3. Principi generali di prevenzione**

Anche in questo caso si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con l'autorità giudiziaria e con i soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario rivestono la qualifica di parte o di testimone.

In particolare, nessuna forma di pressione o sollecitazione dovrà essere usata nei confronti di soggetti, interni o esterni all'ente, che siano chiamati a rendere testimonianza o comunque dichiarazioni nell'ambito di procedimenti giudiziari che coinvolgono la responsabilità civile, penale o amministrativa della Società.

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, è fatto divieto di:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001  
PARTE SPECIALE

- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a Dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- improntare la propria condotta alla legalità, massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con i terzi in generale;
- agevolare lo svolgimento, da parte delle autorità, di eventuali controlli e indagini sulle attività, sia mediche che amministrative, poste in essere nell'esercizio delle proprie funzioni;
- rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

Con specifico riferimento alle attività di gestione del contenzioso la Società si conforma ai seguenti principi che dovranno confluire in un'apposita procedura che preveda:

- la chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società in giudizio e nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
- la definizione e condivisione delle strategie processuali con il vertice della Società.
- il monitoraggio periodico da parte dell'Odv dello status dei contenziosi in corso e delle relative spese, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa.
- specifici flussi di reporting al Cda in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza.
- la formale autorizzazione, nel rispetto delle procure in essere, delle proposte transattive.
- la selezione di legali e Consulenti sulla base di best practice vigenti, nel rispetto dei criteri di serietà e competenza del professionista.



- l’inserimento nei contratti di consulenza di una clausola di rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società al fine di promuovere comportamenti conformi ai principi etici aziendali e prevedere misure sanzionatorie di eventuali comportamenti ad essi contrari.
- la rendicontazione e il monitoraggio dei compensi e delle spese dei legali incaricati: l’attività prestata dai Consulenti e dai legali deve essere debitamente documentata e la struttura che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l’effettività della prestazione.

Assumono in questa sede rilevanza strumentale i protocolli di prevenzione e le procedure relative alla gestione delle risorse finanziarie, degli acquisti, delle consulenze, della selezione dei fornitori etc., in quanto funzionali ad evitare – assicurando anche la tracciabilità di tutti i flussi finanziari in uscita - la dazione indebita di denaro o altre utilità per indurre alla realizzazione di condotte illecite, tra le quali rientrano anche le dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.



## Q. REATI AMBIENTALI (ART 25-UNDECIES DEL DECRETO)

### Q.1. Reati applicabili

I seguenti reati ambientali sono astrattamente applicabili a seguito dell'analisi svolta:

- **Inquinamento ambientale**, previsto dall'art 452 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- **disastro ambientale**, previsto dall'art. 452 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
  - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- **delitti colposi contro l'ambiente**, previsto dall'art. 452 *quinquies* c.p. e prevede la punibilità di chi pone in essere, colposamente le condotte, di cui agli artt. 452 *bis* e *quater*;
- **traffico e abbandono di rifiuti**; previsto dall'art. 452 *sexies* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

In relazione ai reati previsti dal D.lgs. 2006 n. 152:

- **scarico illecito di acque reflue**, previsto dall'art 137 D.lgs. 152/2006 e costituito dalle condotte di chi effettua scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (ivi indicate) o effettua scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti fissati o senza autorizzazioni o in violazione degli specifici divieti di legge;
- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, previsto dall'art 256 D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, anche pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Prevede inoltre la punibilità di chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, chi effettua l'attività di miscelazione non consentita, ovvero chi realizza o



gestisce una discarica non autorizzata, anche destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

- **combustione illecita di rifiuti**, previsto dall'art 256 *bis* D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- **bonifica dei siti**, previsto dall'art 257 D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, previsto dall'art. 258 D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi non ha aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico;
- **traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art 259 D.lgs. 152/2006 e prevede la punibilità delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art 260 D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività);
- **false indicazioni nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, previsto dall'art 260 *bis* D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- **violazione dei valori limite di emissione all'esercizio di uno stabilimento**, previsto dall'art. 279 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e costituito, appunto, dalla condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilita dalle autorizzazioni

## Q.2. Attività sensibili

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/01 sono le seguenti:

- gestione delle acque e degli scarichi;



- gestione dei rifiuti;
- protezione dei suoli dall'inquinamento;
- protezione dell'aria dall'inquinamento
- selezione dei fornitori di servizi di manutenzione ordinaria / straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività di ufficio e connessa attività di verifica dei requisiti dei terzisti;
- adempimenti inerenti lo smaltimento di rifiuti e connessa attività di rispetto delle prescrizioni normative.

### Q.3. Principi generali di comportamento

Tutti i **dipendenti, i collaboratori e gli incaricati** della Società e di Società terze che lavorano per conto della Società devono:

- rispettare le leggi vigenti e i principi esposti nel presente Modello;
- rispettare gli obblighi previsti dalle norme nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente nonché osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti al fine di preservare e tutelare l'ambiente;
- segnalare tempestivamente alle strutture responsabili individuate eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e violazioni alle regole di comportamento definite nel presente Modello;
- operare in coerenza con il sistema di incarichi, deleghe e procure in essere, se previste;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno all'ambiente". Non devono essere perseguiti obiettivi di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente.

Gli **esponenti aziendali** specificatamente responsabili degli adempimenti in materia ambientale devono inoltre:

- promuovere una cultura nella quale tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori partecipino a questo impegno;
- garantire, anche attraverso la formalizzazione di un'apposita informativa, un adeguato livello di informazione ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori terzi, nonché ai lavoratori delle ditte in subappalto ed alle cooperative sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge, norme tecniche correlate e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- segnalare tempestivamente alle strutture responsabili individuate a norma di legge e/o internamente eventuali anomalie, segnali / eventi di rischio / pericolo per l'ambiente indipendentemente dalla loro gravità, che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto 152/06.





## Q.4. Protocolli specifici di prevenzione

Di seguito sono espressi i principi di comportamento e connessi presidi specifici di controllo applicabili alle condizioni normali di esercizio, di cui deve essere garantito il rispetto.

Per le operazioni riguardanti la **selezione dei fornitori di servizi di manutenzione ordinaria/ straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività di ufficio**, i protocolli prevedono che:

- sia individuato un responsabile, anche esterno, di tutta l'area della gestione dei rifiuti che si occupi di tutti gli adempimenti di legge (es.: registrazione del SISTRI) e delle previsioni del Modello;
- la selezione dei fornitori avvenga nel rispetto di quanto disciplinato dal protocollo "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del presente Modello; in particolare in fase di selezione dei fornitori:
- il Direttore Sanitario o un suo delegato verifichi l'esistenza dei requisiti *ex-lege* dei fornitori, acquisendo copia cartacea conforme della relativa documentazione laddove non fosse possibile ottenere la copia in originale;
- il Direttore Sanitario o un suo delegato effettui periodiche verifiche del mantenimento nel tempo dei requisiti *ex-lege* verificati in fase di selezione;
- la Società, attraverso il responsabile come sopra identificato, monitori che le società terze:
  - effettuino la raccolta in sito dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e speciali in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale e di sicurezza sul lavoro, classificandoli correttamente e caratterizzandoli nelle categorie e classi di pericolo previste;
  - affidino i rifiuti urbani e assimilati ai servizi ad hoc autorizzati a livello locale mediante adeguata convenzione per il trasporto e smaltimento nei termini di legge, acquisendo e conservando le convenzioni di riferimento e controllando nel tempo la loro validità;
  - affidino i rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dalle attività manutentive a Società di trasporto, recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e acquisendone copia;
- il Direttore Sanitario o un suo delegato verifichi l'effettuazione degli appositi interventi di manutenzione periodica e programmata dei siti di deposito in modo da limitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici nonché interventi di manutenzione straordinaria per contenere eventuali incidenti ambientali;
- il Direttore Sanitario o un suo delegato verifichi l'effettuazione dell'analisi periodica degli scarichi idrici con pianificazione di monitoraggi.



## **Q5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nel seguente documento:

- SPP 001 Smaltimento materiale potenzialmente infetto in reparto.
- SPP 023 Gestione degli scarichi di acque reflue



## **R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)**

### **R.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

### **R.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25-ter del Decreto:

- gestione del processo di selezione e valutazione del personale;
- gestione del processo di amministrazione del personale;
- gestione delle attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto alla manodopera.

### **R.3 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la gestione del **processo di selezione e valutazione del personale**, i protocolli prevedono che:

- in fase di selezione di personale straniero, sia richiesta la presentazione del permesso di soggiorno valido.

Per le operazioni riguardanti la gestione del **processo di amministrazione del personale**, i protocolli prevedono che:

- sia periodicamente valutata la validità dei permessi di soggiorno di lavoratori stranieri.

Inoltre, i protocolli prevedono che:

- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori e gli affidatari dei lavori contengano apposite clausole che impongano al contraente di impiegare esclusivamente manodopera in regola con la normativa sull'immigrazione.



## **S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

### **S.1. Reati potenzialmente rilevanti**

I seguenti delitti sono considerati astrattamente rilevanti a seguito dell'analisi svolta:

- **Frodi in competizioni sportive** previsto dell'art. 1, L. n. 401/1989 e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; o di chi, partecipando alla competizione, accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**, previsto dell'art. 4, L. 401/1989 e costituito dalla condotta di chi:
  - esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
  - comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
  - abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
  - venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;
  - partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
  - in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio;
  - partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui sopra, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo; anche con riferimento ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla



legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis;

- privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter;
- effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

## **S.2. Attività sensibili**

Avuto riguardo alla concreta attività svolta, non si ritiene significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *sexies* del Decreto, in ragione del fatto che l'attività di CCLM e del Gruppo San Donato risultano completamente avulse dallo svolgimento di qualsivoglia attività legata all'esercizio di gioco d'azzardo o scommesse.

L'unica attività che potrebbe essere remotamente rilevante ai fini della configurabilità di uno dei reati sopra richiamati consiste nello svolgimento di visite mediche o di prestazioni mediche per atleti appartenenti a club o associazioni sportive che partecipano a competizioni sportive. In ogni caso, l'apparato di presidi esistenti nell'ambito dell'erogazione del servizio mitigano notevolmente il rischio di integrazione dei reati in questione.

## **S.3. Protocolli generali di prevenzione**

In ogni caso, per eventuali attività collegate alle competizioni sportive, si richiamano i principi generali dettati in merito alla corretta erogazione del servizio e il divieto di somministrare farmaci e di effettuare prestazioni medico-chirurgiche non necessari.

Al fine di prevenire la commissione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 583-bis c.p., la CCLM adotta i seguenti principi di controllo e di comportamento, ai quali tutti i Destinatari del Modello sono tassativamente tenuti a conformarsi:

- categorico divieto, in assenza di comprovate esigenze terapeutiche (da documentare dettagliatamente nella cartella clinica) di porre in essere qualsiasi somministrazione di farmaci o sostanze dopanti, anche qualora tale pratica fosse oggetto di espressa e non viziata richiesta della persona o dell'associazione sportiva;
- al fine di assicurare la riconoscibilità e il controllo sull'eventuale esercizio abusivo di pratiche dopanti, la Casa di Cura assicura la specifica formazione e informazione del personale medico e infermieristico in merito alle prestazioni vietate;



- il personale sanitario che nutra anche solo il sospetto in merito alla esecuzione abusiva di tali pratiche all'interno della struttura della CCLM ne dà notizia, preferibilmente per iscritto, al Direttore Sanitario, che procederà a tutte le verifiche necessarie, allertando eventualmente anche l'OdV;
- resta fermo, ovviamente, il dovere in capo al personale sanitario che venga a conoscenza della esecuzione abusiva di tali pratiche all'interno della struttura della CCLM – comportamento che integra una grave violazione del presente Modello – di attivare immediatamente il flusso informativo nei confronti dell'OdV.
- è severamente vietato adibire la struttura, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche dopanti;
- siano introdotti specifici controlli su quelle prestazioni sanitarie che possono prospettare, anche in relazione delle caratteristiche del paziente, il rischio di commissione di pratiche di tal genere.

#### **S.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti e/o in altri che saranno elaborati in futuro:

- AMM 001 Amministrazione ricoveri accettazione amministrativa del paziente;
- DS 013 Gestione organizzativa poliambulatorio;
- DS 015 Modalità di accesso del personale medico e NON medico;
- DS 019 Consegna documentazione sanitaria, copia cartella clinica, referti esami clinici ambulatoriali;
- DS 042 Cartella anestesilogica;
- DS 047 Gestione attività chirurgia ambulatoriale\_ Ambulatorio Chirurgico 4° P;
- DS 058 Gestione del registro operatorio e del verbale operatorio informatizzato– OPR WEB;
- DS 063 Gestione Ufficio Farmaceutico Interno.